CODICE

DEI DELITTI E DELLE PENE

PEL

REGNO D'ITALIA.

EDIZIONE UFFICIALE.

MILANO,

DALLA REALE STAMPERIA,

MDCCCX.

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA,

PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO

E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visto il Nostro Decreto che applica al Regno d'Italia il Codice Penale dell'Impero Francese;

Vista la traduzione del suddetto Codice in lingua italiana;

Visto il rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. *La traduzione del Codice Penale dell'Impero Francese, eseguita dalla Commissione istituita a quest'oggetto, è approvata.*

2. *Il Codice Penale annesso al presente Decreto sarà posto in attività nel Regno d' Italia pel primo gennajo del mille ottocento undici.*

3. *A datare dal detto giorno sono abrogate le leggi, le prammatiche, le gride, le costituzioni, i bandi, gli statuti municipali, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni penali che fossero in vigore nei diversi dipartimenti del Regno.*

4. *Continueranno però ad essere osservate le leggi ed i regolamenti d' amministrazione pubblica in tutte quelle materie che non sono state contemplate dal Codice, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari.*

5. *Le pene portate dalle predette leggi e regolamenti si applicano secondo le rispettive competenze dalle Corti, Tribunali e Giudici di pace, osservate le forme di procedura ordinaria, quando non ne*

fosse stabilita una speciale da alcuno degli stessi regolamenti.

6. *Sono eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione delle suddette leggi e regolamenti, la procedura ed il giudizio sono particolarmente demandati all' Autorità amministrativa.*

7. *I delitti anteriori alla pubblicazione del nuovo Codice si puniscono colle pene vigenti al tempo in cui furono commessi.*

8. *Si applicano però ai delitti medesimi le pene prescritte dallo stesso Codice, quando sieno più miti delle precedenti.*

9. *Quanto ai delitti di delazione, fabbricazione o smercio d'armi vietate, contemplate dal Codice all' articolo* 314, *si osservano sino a nuova disposizione le leggi ed i regolamenti che attualmente sono in vigore nel Regno.*

10. *Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia del Nostro Regno d' Italia, è*

incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato e posto in fronte al nuovo Codice.

Dato dal Palazzo Imperiale di Fontainebleau il 12 novembre 1810.

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore e Re,
Il Ministro Segretario di Stato,
A. Aldini.

CODICE
DEI DELITTI E DELLE PENE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. La violazione della legge punita con pene di polizia, è una *contravvenzione.*

La violazione della legge punita con pene correzionali, è un *delitto.*

La violazione della legge punita con pena afflittiva od infamante, è un *crimine.*

2. Ogni attentato di crimine che sarà stato manifestato con atti esterni e seguito da un principio di esecuzione, se esso non fu sospeso o non ne mancò l'effetto che per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore, si considera come lo stesso crimine.

3. L'attentato di delitto non viene considerato come delitto, che nei casi determinati da una speciale disposizione di legge.

4. Nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun crimine possono punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fossero commessi.

5. Le disposizioni del presente Codice non si applicano nè alle contravvenzioni, nè ai delitti e crimini *militari*.

LIBRO PRIMO.

DELLE PENE IN MATERIA CRIMINALE E CORREZIONALE, E DEI LORO EFFETTI.

6. Le pene in materia criminale sono o afflittive ed infamanti, o solamente infamanti.

7. Le pene afflittive ed infamanti sono,
   1.° La morte;
   2.° I lavori forzati a vita;
   3.° La deportazione;
   4.° I lavori forzati a tempo;
   5.° La reclusione.

Il marchio e la confisca generale possono essere pronunciate unitamente ad una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge.

8. Le pene infamanti sono,
   1.° La berlina;
   2.° Il bando;
   3.° La degradazione civica.

9. Le pene in materia correzionale sono,
   1.° La detenzione a tempo in un luogo di correzione;
   2.° L'interdizione temporanea da certi diritti civici, civili o di famiglia;
   3.° La multa.

10. La condanna alle pene stabilite dalla legge viene sempre pronunciata senza

pregiudizio delle restituzioni e della rifazione dei danni ed interessi che possono essere dovuti alle parti.

11. Sono pene comuni alle materie criminali e correzionali, l'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'alta polizia, la multa e la confisca speciale, tanto del corpo del delitto, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato, quanto delle cose derivate dal delitto, come di quelle che hanno servito o che furono destinate a commetterlo.

Capo primo.

Delle pene in materia criminale.

12. Ogni condannato alla pena di morte sarà decapitato.

13. Il colpevole condannato a morte per parricidio, sarà condotto al luogo della esecuzione, in camicia, a piedi nudi, e col capo coperto d'un velo nero.

Egli sarà esposto sul palco mentre un usciere farà al popolo la lettura della sentenza di condanna; gli verrà in seguito tagliata la mano destra, e sarà immediatamente decapitato.

14. I cadaveri dei giustiziati saranno rilasciati alle loro famiglie, se li dimandano, coll'obbligo però di farli seppellire senz'alcuna pompa.

15. Gli uomini condannati ai lavori forzati saranno impiegati nei lavori più faticosi; strascineranno al piede una palla di ferro, o saranno legati a due a due con una catena, quando lo permetterà la natura del lavoro in cui verranno impiegati.

16. Le donne e le zitelle condannate ai lavori forzati non vi saranno impiegate che nell'interno della casa di forza.

17. La pena della deportazione consisterà nell' essere trasportato e nel dimorare a vita in un luogo determinato dal Governo, fuori del territorio continentale del Regno.

Se il deportato rientra nel territorio del Regno, sarà condannato ai lavori forzati a vita, su la sola prova della di lui identità.

Il deportato che non sarà rientrato nel territorio del Regno, ma che verrà preso in paesi occupati dalle armate italiane, sarà ricondotto nel luogo della di lui deportazione.

18. Le condanne ai lavori forzati a vita, e alla deportazione, importeranno la morte civile.

Il Governo potrà nullameno accordare al deportato, nel luogo della deportazione, l'esercizio dei diritti civili, o di alcuno di essi.

19. La condanna alla pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

20. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, verrà, sulla pubblica piazza, marcato nella spalla destra, coll' impronta di ferro rovente.

I condannati ad altre pene non subiranno il marchio che nei casi nei quali la legge lo avesse unito alla pena che è loro inflitta.

Il marchio porterà le lettere *L. P.* pei colpevoli condannati ai lavori forzati perpetui; la lettera *L.*, pei colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo, quando dovranno essere marcati.

Sarà aggiunta nel marchio la lettera *F.*, se il colpevole sia un falsario.

21. Ogni persona dell' uno o dell' altro sesso, condannata alla pena della reclusione, sarà chiusa in una casa di forza, ed impiegata in lavori il di cui prodotto potrà essere in parte applicato a suo profitto, come verrà disposto dal Governo.

La durata di questa pena non sarà minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

22. Chiunque sarà stato condannato ad una delle pene dei lavori forzati a vita, dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, prima di subire la pena, sarà messo

alla berlina sulla pubblica piazza: vi resterà esposto alla vista del popolo durante un' ora: al di sopra della sua testa si collocherà un cartello portante, in caratteri grandi e leggibili, il suo nome e cognome, la sua professione, il suo domicilio, la pena e la causa della sua condanna.

23. La durata della pena dei lavori forzati a tempo, e della pena della reclusione, comincerà a decorrere dal giorno della esposizione alla berlina.

24. La condanna alla pena della berlina verrà eseguita nel modo prescritto nell'articolo 22.

25. Nessuna condanna potrà essere eseguita nei giorni di feste nazionali o religiose, nè di domenica.

26. L'esecuzione si farà sopra una delle piazze pubbliche del luogo che verrà indicato nella sentenza di condanna.

27. Se una donna condannata alla morte dichiara d'essere incinta, e si verifica che lo sia, non subirà la pena che dopo il parto.

28. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, del bando, della reclusione o della berlina, non potrà mai servire nè come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio, se non se per somministrare delle semplici notizie.

Sarà incapace della tutela e della curatela, fuorchè di quella dei proprj figli, quando vi concorra l'assenso del consiglio di famiglia.

Sarà decaduto dal diritto di portar armi, e dal diritto di servire nelle armate del Regno.

29. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà inoltre, durante il tempo della pena, in istato d'interdetto legale; gli verrà nominato un curatore per agire, e per amministrare i di lui beni, nelle forme prescritte per la nomina dei curatori agl'interdetti.

30. Espiata che avrà la pena, verranno restituiti al condannato i di lui beni, ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione.

31. Durante la pena non gli potrà essere rimessa alcuna somma, alcuna provvigione, alcuna porzione delle sue rendite.

32. Chiunque sarà stato condannato al bando, verrà trasportato, per ordine del Governo, fuori del territorio del Regno.

La durata del bando non sarà minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

33. Se il bandito, durante il tempo del suo bando, rientra nel territorio del Regno, sarà condannato, su la sola prova della di lui identità, alla pena della deportazione.

34. La degradazione civica consiste nella destituzione ed esclusione del condannato da qualunque funzione od impiego pubblico, e nella privazione di tutti i diritti enunciati nell' articolo 28.

35. La durata del bando decorrerà dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.

36. Tutte le sentenze che porteranno la pena di morte, dei lavori forzati a vita o a tempo, la deportazione, la reclusione, la pena della berlina, il bando e la degradazione civica, saranno stampate per copia conforme.

Verranno affisse nel capoluogo del dipartimento, in quello in cui la sentenza sarà stata pronunciata, nel comune del luogo nel quale sarà stato commesso il delitto, in quello in cui si farà l' esecuzione, ed in quello del domicilio del condannato.

37. La confisca generale è la devoluzione dei beni del condannato al demanio dello Stato.

Essa non sarà la conseguenza necessaria di veruna condanna; e non avrà luogo che nei casi nei quali la legge espressamente la pronuncia.

38. La confisca generale rimane aggravata di tutti i debiti legittimi, sino alla concorrenza del valore dei beni confiscati, e dell' obbligo di somministrare ai figli od

altri discendenti la metà della porzione della quale il padre non avrebbe potuto privarli.

La confisca generale resta, inoltre, aggravata della prestazione degli alimenti alle persone alle quali sono dovuti di diritto.

39. Il Re potrà disporre dei beni confiscati a favore, sia del padre, della madre o di altri ascendenti, sia della vedova, sia dei figli od altri discendenti legittimi, naturali o adottivi, sia degli altri parenti del condannato.

Capo II.

Delle Pene in materia correzionale.

40. Chiunque sarà stato condannato alla pena di detenzione, verrà chiuso in una casa di correzione: e sarà impiegato in uno dei lavori ivi stabiliti, ch' egli prescegliera.

La durata di questa pena non sarà minore di sei giorni, nè maggiore di cinque anni; salvi i casi di recidiva od altri pei quali la legge avrà prescritti degli altri termini.

La pena di un giorno di detenzione è di ventiquattr' ore;

Quella di un mese è di trenta giorni.

41. I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per delitto correzionale saranno applicati, in parte alle spese comuni della casa, in parte a procurargli qualche sollievo, se lo merita, e in parte a formargli un fondo di riserva pel tempo della sua liberazione, come verrà ordinato dai regolamenti di pubblica amministrazione.

42. I tribunali, giudicando correzionalmente, potranno, in certi casi, interdire al condannato, in tutto od in parte, l'esercizio dei seguenti diritti civici, civili e di famiglia:

1.° Di voto e di elezione;

2.° Di eleggibilità;

3.° D'essere chiamato o nominato a funzioni pubbliche, o ad impieghi amministrativi, o d'esercitare queste funzioni od impieghi;

4.° Di portar armi;

5.° Di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;

6.° Di essere tutore, curatore, fuorchè dei proprj figli, e quando vi concorra l'assenso del consiglio di famiglia;

7.° Di essere assunto come perito o come testimonio negli atti;

8.° Di far testimonianza in giudizio, fuorchè per farvi delle semplici dichiarazioni.

43. I tribunali non pronunceranno l'interdizione menzionata nell'articolo precedente,

se non quando la medesima sarà stata autorizzata od ordinata da una particolare disposizione di legge.

Capo III.

Delle pene e delle altre Condanne che possono essere pronunciate per crimini o delitti.

44. L'effetto dell'assoggettamento alla sorveglianza dell'alta polizia dello Stato, sarà di dare al Governo, come pure alla parte interessata, il diritto di esigere, sia dall'individuo posto in questo stato, dopo che avrà scontata la pena, sia da' suoi genitori, tutore o curatore, se è in età minore, un'idonea sicurtà di buona condotta, fino alla somma che verrà stabilita nella decisione o sentenza: qualunque persona potrà essere ammessa a prestare la sicurtà.

Non somministrando tale sicurtà, il condannato rimane alla disposizione del Governo, il quale ha il diritto di ordinare, o l'allontanamento del condannato stesso da un dato luogo, o la sua residenza permanente in un luogo determinato di uno dei dipartimenti del Regno.

45. In caso di disobbedienza a questo ordine, il Governo avrà il diritto di far arrestare e detenere il condannato, per

uno spazio di tempo che potrà estendersi fino al termine di quello stabilito per lo stato di sorveglianza speciale.

46. Allorchè la persona posta sotto la sorveglianza speciale del Governo, e avendo ottenuta la sua liberazione mediante sicurtà, sarà stata condannata con decisione o sentenza divenuta irrevocabile, per uno o più crimini, o per uno o più delitti commessi nell' intervallo stabilito nell' atto di sicurtà, i fidejussori saranno costretti, anche mediante l'arresto personale, al pagamento delle somme espresse in detto atto.

Le somme riscosse saranno preferibilmente impiegate per le restituzioni, e per la rifazione dei danni ed interessi e delle spese aggiudicate alle parti lese da questi crimini o delitti.

47. I colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo ed alla reclusione, espiata la pena, saranno di pieno diritto assoggettati, per tutta la loro vita, alla sorveglianza dell' alta polizia dello Stato.

48. I colpevoli condannati al bando, saranno di pieno diritto sottoposti alla medesima sorveglianza per un tempo eguale alla durata della pena che avranno subita.

49. Dovranno essere assoggettati alla sorveglianza stessa, quelli che saranno stati condannati per crimini o delitti che interessano la sicurezza interna od esterna dello Stato.

50. Eccettuati i casi determinati negli articoli precedenti, i condannati non saranno assoggettati alla sorveglianza dell' alta polizia dello Stato, se non quando una disposizione particolare di legge lo avrà permesso.

51. Se vi sarà luogo a restituzione, il colpevole sarà inoltre condannato ad una indennizzazione, verso la parte lesa, la di cui quantità, nei casi non contemplati dalla legge, verrà equamente determinata dalla corte o dal tribunale; essa non potrà mai essere minore di un quarto delle restituzioni, e la corte od il tribunale non potrà, anche col consenso della parte, pronunciarne l'applicazione ad uno stabilimento od istituto qualunque.

52. Si potrà procedere anche all' arresto personale per l'esecuzione delle condanne alla multa, alle restituzioni ed alla rifazione de' danni ed interessi e delle spese.

53. Allorchè verranno pronunciate delle multe e delle spese a profitto dello Stato, se, scontata la pena afflittiva od infamante, la detenzione del condannato, pel pagamento delle condanne pecuniarie, durò un anno intiero, potrà il medesimo ottenere la libertà provvisoria, provando legalmente l'assoluta sua insolvibilità.

Sarà ridotta a sei mesi la durata della detenzione, se si tratti di un delitto;

salvo, in tutti i casi, il diritto di procedere di nuovo all'arresto personale, quando il condannato venga in istato di solvibilità.

54. Nel concorso della multa o della confisca colle restituzioni e colla rifazione dei danni ed interessi, sui beni del condannato insufficienti al pagamento, queste ultime condanne otterranno la preferenza.

55. Tutte le persone condannate per lo stesso crimine, o per lo stesso delitto, sono solidalmente obbligate al pagamento delle multe, alle restituzioni ed alla rifazione dei danni ed interessi e delle spese.

Capo IV.

Delle Pene per la recidiva in crimini e delitti.

56. Chiunque, dopo di essere stato condannato per un crimine, avrà commesso un secondo crimine importante la degradazione civica, sarà condannato alla pena della berlina;

Se il secondo crimine importa la pena della berlina o del bando, sarà condannato alla pena della reclusione;

Se il secondo crimine importa la pena della reclusione, sarà condannato alla pena dei lavori forzati a tempo ed al marchio;

Se il secondo crimine importa la pena dei lavori forzati a tempo, o la deportazione, sarà condannato alla pena dei lavori forzati a vita;

Se il secondo crimine importa la pena dei lavori forzati a vita, sarà condannato alla pena di morte.

57. Chiunque, dopo essere stato condannato per un crimine, avrà commesso un delitto punibile correzionalmente, sarà condannato al *maximum* della pena prescritta dalla legge, e questa pena potrà essere accresciuta fino del doppio.

58. I colpevoli condannati correzionalmente a detenzione maggiore di un anno, saranno, in caso di un nuovo delitto, condannati parimente al *maximum* della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà estendersi fino al doppio:

Verranno inoltre sottoposti alla sorveglianza speciale del Governo, per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

FINE DEL LIBRO I.

LIBRO II.

DELLE PERSONE PUNIBILI, SCUSABILI O RISPONSABILI PER CRIMINI O PER DELITTI.

Capo unico.

59. I complici di un crimine o di un delitto, saranno puniti colla stessa pena degli autori di questo crimine o di questo delitto, salvi i casi nei quali la legge avesse diversamente disposto.

60. Saranno puniti come complici di una azione qualificata crimine o delitto, coloro i quali, con doni, promesse, minacce, abuso di autorità o di potere, macchinazioni o male arti, avranno provocata questa azione, o dato delle istruzioni per commetterla;

Coloro che avranno procurato delle armi, degl' istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'azione, sapendo che di ciò doveva farsi uso per la medesima;

Coloro che avranno scientemente ajutato od assistito l'autore o gli autori dell' azione nei fatti che l' avranno preparata o facilitata, od in quelli che l' avranno consumata; salve però le pene che saranno

specialmente prescritte dal presente Codice contro gli autori di cospirazioni o di provocazioni attentatorie alla sicurezza interna od esterna dello Stato, anche nel caso in cui il crimine che era l'oggetto dei cospiratori o dei provocatori, non fosse stato commesso.

61. Coloro che, conoscendo la condotta criminosa di malfattori che esercitano brigandaggio o violenze contro la sicurezza dello Stato, la pace pubblica, le persone o le proprietà, loro somministrano abitualmente alloggio, luogo di ritirata o d'unione, saranno puniti come loro complici.

62. Coloro che scientemente avranno ricettato, in tutto o in parte, delle cose rubate, trafugate od ottenute mediante un crimine od un delitto, saranno parimente puniti come complici di questo crimine o delitto.

63. La pena però di morte, dei lavori forzati a vita, o della deportazione, ove avrà luogo, non sarà applicata ai ricettatori accennati nell' articolo precedente, se non quando saranno convinti d' avere conosciute, al tempo del ricettamento, le circostanze per le quali la legge prescrive queste tre specie di pene: altrimenti non subiranno che la pena dei lavori forzati a tempo.

64. Non vi ha nè crimine nè delitto, allorchè l' imputato trovavasi in istato di

pazzia quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

65. Niun crimine o delitto può essere scusato, nè può esserne mitigata la pena, se non nei casi e nelle circostanze nelle quali la legge dichiara il fatto scusabile, o permette di applicarvi una pena men rigorosa.

66. Allorquando l'accusato non avrà compito gli anni sedici, se viene deciso che abbia agito *senza discernimento*, sarà rilasciato; ma, secondo le circostanze, verrà consegnato a' suoi parenti, o condotto in una casa di correzione, per esservi allevato e detenuto per quel numero di anni che si determinerà nella sentenza, e che per altro non potrà oltrepassare l'epoca in cui avrà compiuti gli anni venti.

67. Se viene deciso che abbia agito *con discernimento*, le pene verranno pronunciate come segue:

Se ha incorsa la pena di morte, dei lavori forzati a vita, o della deportazione, sarà condannato alla pena di detenzione da dieci anni a venti in una casa di correzione;

Se ha incorsa la pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà condannato ad essere chiuso in una casa di correzione per un tempo eguale al terzo almeno, ed alla metà al più di quello per cui sarebbesi potuto condannare ad una di tali pene.

In tutti questi casi, potrà essere sottoposto, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell'alta polizia, per uno spazio di tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

Se ha incorsa la pena della berlina o del bando, sarà condannato ad essere chiuso in una casa di correzione, per un anno almeno, e cinque al più.

68. In nessuno dei casi contemplati nell' articolo precedente, il condannato potrà essere esposto alla berlina.

69. Se il colpevole non ha incorsa che una pena correzionale, potrà essere condannato a quella pena correzionale che sarà giudicata conveniente, semprechè sia minore della metà di quella che avrebbe subita se avesse compiti gli anni sedici.

70. Le pene dei lavori forzati a vita, della deportazione e dei lavori forzati a tempo, non verranno pronunciate contro alcun individuo che abbia compiti gli anni settanta al momento della sentenza.

71. Queste pene, rispetto ad esso, saranno commutate con quella della reclusione, o a vita, od a tempo, e secondo la durata della pena con cui sarà commutata.

72. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a vita o a tempo, quando sarà giunto all' età di settant' anni compiti, ne verrà rilasciato, e sarà chiuso in una casa di

forza per tutto il tempo che gli rimane ad espiare la pena, come se non fosse stato condannato che alla reclusione.

73. Gli albergatori ed osti convinti di aver alloggiato, per più di ventiquattr'ore, alcuno che, durante il suo soggiorno, avesse commesso un crimine od un delitto, saranno civilmente risponsabili delle restituzioni, delle indennizzazioni e delle spese aggiudicate a quelli che fossero stati danneggiati per un tale crimine o delitto, qualora non abbiano scritto sul loro registro il nome e cognome, la professione ed il domicilio del delinquente; senza pregiudizio della loro risponsabilità nel caso degli articoli 1952 e 1953 del Codice Napoleone.

74. Negli altri casi di risponsabilità civile che potranno presentarsi negli affari criminali, correzionali o di polizia, le corti ed i tribunali avanti i quali questi affari saranno portati, si uniformeranno alle disposizioni del Codice Napoleone, lib. III, tit. IV, cap. II.

FINE DEL LIBRO II.

LIBRO III.

DEI CRIMINI, DEI DELITTI E DELLE LORO PENE.

TITOLO PRIMO.

DEI CRIMINI E DEI DELITTI CONTRO LA COSA PUBBLICA.

CAPO PRIMO.

Dei Crimini e Delitti contro la sicurezza dello Stato.

SEZIONE PRIMA.

Dei Crimini e Delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

75. Ogni Italiano che avrà portato le armi contro il Regno, sarà punito colla morte.

I suoi beni saranno confiscati.

76. Chiunque avrà praticato delle macchinazioni o avuto delle intelligenze colle potenze estere o loro agenti, per eccitarle a commettere delle ostilità, od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

Questa disposizione avrà luogo anche nel caso in cui le dette macchinazioni o intelligenze non fossero state seguite da ostilità.

77. Sarà egualmente punito colla morte e colla confisca dei beni chiunque avrà praticato dei maneggi o avuto delle intelligenze coi nemici dello Stato, per facilitare loro l'ingresso nel territorio e nelle dipendenze del Regno, o per consegnare ad essi delle città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti di ragione dello Stato, o per somministrare ai nemici dei soccorsi di soldati, uomini, denaro, viveri, armi o munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Regno, sia corrompendo la fedeltà degli uffiziali, soldati, marinari od altri verso il Re e lo Stato, sia in qualunque altro modo.

78. Se la corrispondenza coi sudditi di una potenza nemica, senz' avere per oggetto alcuno dei crimini enunciati nell' articolo precedente, ebbe nondimeno il risultato di somministrare ai nemici delle istruzioni dannose alla situazione militare o politica del Regno o de' suoi alleati, quelli che avranno tenuta questa corrispondenza saranno puniti col bando, salve le pene maggiori, quando tali istruzioni fossero

state la conseguenza di un concerto costituente un fatto di spionaggio.

79. Le pene prescritte negli articoli 76 e 77 saranno egualmente applicate, tanto se le macchinazioni o i maneggi enunziati in questi articoli siano stati commessi verso il Regno, quanto se lo sieno stati verso gli alleati del Regno, che agiscono contro il nemico comune.

80. Sarà punito colle pene prescritte nell'articolo 76, ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo, o qualunque altra persona che, incaricata od istruita officialmente o per ragione del suo stato, del segreto d'una negoziazione o d'una spedizione, lo avrà comunicato agli agenti di una potenza estera o del nemico.

81. Ogni funzionario pubblico, ogni agente, ogni preposto del Governo, incaricato, per ragione delle sue funzioni, del deposito di piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, che avrà comunicato questi piani od alcuno di essi al nemico o agli agenti del nemico, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

Sarà punito col bando, se avrà comunicato i piani agli agenti di una potenza estera, neutrale od alleata.

82. Qualunque altra persona che, essendo giunta, per via di corruzione, frode o violenza, a sottrarre i detti piani, gli avrà

comunicati al nemico o agli agenti d'una potenza estera, sarà punita come il funzionario o agente menzionato nel precedente articolo, e secondo le distinzioni ivi stabilite.

Se i detti piani si trovavano, senza il preventivo uso d'illeciti mezzi, nelle mani della persona che gli ha comunicati, la pena sarà della deportazione, pel primo caso indicato nell' articolo 81;

La pena sarà della detenzione da due a cinque anni, pel secondo caso dello stesso articolo.

83. Chiunque avrà dato, o fatto dare ricovero a spie o soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazioni, e li avrà come tali riconosciuti, sarà condannato alla pena di morte.

84. Chiunque, con atti ostili non approvati dal Governo, avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, verrà punito col bando; e, se la guerra ne sarà seguíta, colla deportazione.

85. Chiunque, con atti non approvati dal Governo, avrà esposto degl'Italiani a soffrire delle rappresaglie, sarà punito col bando.

Sezione II.

Dei Crimini contro la sicurezza interna dello Stato.

§ 1.°

Degli Attentati e delle Cospirazioni, dirette contro il Re e la sua famiglia.

86. L'attentato o la cospirazione contro la vita o contro la persona del Re, è crimine di lesa-maestà; questo crimine si punisce come il parricidio, ed importa di più la confisca dei beni.

87. L'attentato o la cospirazione contro la vita o la persona dei membri della famiglia reale,

L'attentato o la cospirazione tendente,

Sia a distruggere o cangiare il Governo, o l'ordine di successione al trono,

Sia ad eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità reale,

Si puniranno colla pena di morte e colla confisca dei beni.

88. Vi è attentato dal momento che un atto è commesso o principiato per giungere all'esecuzione di questi crimini, quantunque non sieno stati consumati.

89. Vi è cospirazione dal momento che la risoluzione di agire è concertata e stabilita fra due od un maggior numero di cospiratori, quantunque non siavi stato attentato

90. Se non vi fu cospirazione stabilita, ma la proposizione fatta e non accolta di formarne una per giungere al crimine menzionato nell'articolo 86, colui che avrà fatta una tale proposizione sarà punito colla reclusione.

L'autore di qualunque proposizione non accolta tendente ad alcuno dei crimini enunciati nell'articolo 87, sarà punito col bando.

§ 2.°

Dei Crimini tendenti a turbare lo Stato colla guerra civile, coll'uso illegale della forza armata, colla devastazione e col saccheggio pubblico.

91. L'attentato o la cospirazione che avrà per oggetto, sia di suscitare la guerra civile armando o eccitando i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri,

Sia a portare la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni,

Si puniranno colla morte, e i beni dei colpevoli saranno confiscati.

92. Saranno puniti colla morte e colla confisca dei beni, coloro che avranno levato o fatto levare delle truppe armate, ingaggiato o arrolato, fatto ingaggiare od arrolare dei soldati, o loro avranno somministrato o procurato dell' armi o munizioni, senza ordine od autorizzazione della podestà legittima.

93. Coloro che, senza diritto o motivo legittimo, avranno preso il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di una flotta, di una squadra, d'un bastimento da guerra, di una piazza forte, di un posto, d'un porto, d'una città;

Coloro che avranno ritenuto, contro l'ordine del Governo, un comando militare qualunque;

I comandanti che avranno ritenuta la loro armata o truppa riunita, dopo l'ordine avuto di licenziarla o di separarla,

Saranno puniti colla pena di morte, ed i loro beni saranno confiscati.

94. Quegli che, potendo disporre della forza pubblica, ne avrà ricercato od ordinato, fatto ricercare od ordinare l'azione o l'esercizio contro la leva militare legalmente ordinata, sarà punito colla deportazione.

Se questa requisizione o quest' ordine ebbero effetto, il colpevole sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

95. Chiunque avrà incendiato o distrutto, mediante l'esplosione di una mina, degli edifizj, magazzini, arsenali, vascelli o altre proprietà appartenenti allo Stato, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

96. Chiunque, sia per invadere dei beni demaniali, delle proprietà o danari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti appartenenti allo Stato, sia per saccheggiare o dividere delle proprietà pubbliche o nazionali, o quelle di una generalità di cittadini, sia in fine per far attacco o resistenza alla forza pubblica, mentre agisce contro gli autori di questi crimini, si sarà messo alla testa di bande armate, o vi avrà esercitato una funzione o comando qualunque, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

Saranno applicate le stesse pene a quelli che avranno diretto l'associazione, levato o fatto levare, organizzato o fatto organizzare le bande, o che loro avranno, scientemente e volontariamente, somministrato o procurato delle armi, munizioni e istrumenti pel crimine, od avranno inviato dei convogli di viveri, o che avranno in qualunque altro modo tenuto intelligenze coi direttori o comandanti delle bande.

97. Nel caso in cui uno o più dei crimini menzionati negli articoli 86, 87, e 91,

saranno stati eseguiti o semplicemente tentati da una banda, la pena di morte colla confisca dei beni si applicherà, senza distinzione di grado, a tutte le persone facenti parte della banda, e che saranno state prese sul luogo della unione sediziosa.

Sarà punito colle stesse pene, chiunque avrà diretta l'unione sediziosa, o vi avrà esercitato alcun comando o funzione, sebbene non venga preso sul luogo della medesima.

98. Fuori del caso in cui l'unione sediziosa avesse avuto per iscopo o per risultato uno o più dei crimini enunciati negli articoli 86, 87 e 91, le persone facenti parte delle bande suddette, senza esercitarvi alcun comando o funzione, e che saranno state prese sul luogo, verranno punite colla deportazione.

99. Quelli che, conoscendo lo scopo ed il carattere delle dette bande, avranno loro somministrato, senz'esservi costretti, alloggio, luogo di ritirata o di unione, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo.

100. Saranno esenti da pena, pel fatto di sedizione, coloro che, avendo fatto parte di queste bande senza esercitarvi alcun comando, impiego o funzione, si saranno ritirati al primo avvertimento delle autorità

civili o militari, o anche dopo, allorchè saranno stati presi fuori dei luoghi della unione sediziosa, senza opporre resistenza e senz' armi.

In questi casi, non saranno puniti che pei crimini particolari che avessero personalmente commessi; ma potranno essere sottoposti, per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, alla sorveglianza speciale dell' alta polizia.

101. Sotto la denominazione di *armi*, sono compresi tutti gli ordigni, strumenti od utensili taglienti, perforanti o contundenti.

I coltelli e le forbici da tasca, i semplici bastoni, non si reputeranno armi, se non in quanto ne sia stato fatto uso per uccidere, ferire o percuotere.

Disposizione comune ai due paragrafi della presente Sezione.

102. Saranno puniti come colpevoli delle cospirazioni e dei crimini menzionati nella presente sezione, coloro che, sia con discorsi tenuti in luoghi od unioni pubbliche, sia con cartelli affissi, sia con iscritti stampati, avranno eccitato direttamente i cittadini o gli abitanti a commetterli.

Nei casi però nei quali le dette provocazioni non fossero state seguite da alcun

effetto, i loro autori saranno semplicemente puniti col bando.

Sezione III.

Della rivelazione e della non-rivelazione, di crimini che compromettono la sicurezza interna od esterna dello Stato.

103. Coloro che, avendo avuta cognizione di cospirazioni formate o di crimini progettati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato, non avranno fatta la dichiarazione di queste cospirazioni o di questi crimini, e non avranno rivelato al Governo o alle autorità amministrative o di polizia giudiziaria, le circostanze che saranno pervenute a loro cognizione, il tutto entro le ventiquattr'ore successive alla cognizione medesima, quand'anche venissero riconosciuti esenti da ogni complicità, saranno puniti, per il solo fatto della non-rivelazione, nel modo e secondo le distinzioni seguenti.

104. Se trattasi del crimine di lesa-maestà, ogni persona che, nel caso dell' antecedente articolo, non avrà fatte le dichiarazioni ivi prescritte, sarà punita colla reclusione.

105. Per gli altri crimini o cospirazioni menzionate nel presente capo, ogni persona, che essendone istrutta, non avrà

fatte le dichiarazioni prescritte nell' articolo 103, sarà punita colla detenzione da due a cinque anni, e con multa da cinquecento a due mila lire.

106. Colui che avrà avuto cognizione dei detti crimini o cospirazioni non rivelate, non potrà essere scusato sul motivo ch' egli non le avrebbe approvate, od anche che vi si sarebbe opposto, ed avrebbe cercato di dissuaderne gli autori.

107. Se però l' autore della cospirazione o del crimine è conjuge, quand'anche divorziato, ascendente o discendente, fratello o sorella, od affine negli stessi gradi, colla persona imputata di reticenza, questa non subirà le pene prescritte nei precedenti articoli, ma potrà essere, colla decisione o sentenza, assoggettata alla sorveglianza speciale dell' alta polizia per un tempo che non eccederà gli anni dieci.

108. Saranno esenti dalle pene pronunciate contro gli autori di cospirazioni o di altri crimini attentatorj alla sicurezza interna od esterna dello Stato, quelli fra i colpevoli che, prima di qualunque esecuzione o tentativo di queste cospirazioni o di questi crimini, e precedentemente a qualunque incominciamento di procedura, avranno i primi notificato alle autorità menzionate nell'articolo 103 queste cospirazioni o crimini, ed i loro autori

o complici; o che, anche dopo l'incominciamento degli atti di procedura, avranno procurato l'arresto dei detti autori o complici.

I colpevoli che avranno fatta questa notificazione o procurato questi arresti, potranno nondimeno essere condannati a restare, a vita od a tempo, sotto la sorveglianza speciale dell' alta polizia.

CAPO II.

Dei Crimini e Delitti contro le Costituzioni del Regno.

SEZIONE PRIMA.

Crimini e Delitti relativi all' esercizio dei diritti civici.

109. Allorquando, con attruppamento, vie di fatto o minacce, sarà stato impedito ad uno o più cittadini di esercitare i loro diritti civici, ognuno dei colpevoli sarà punito con detenzione non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, e colla interdizione dal diritto di voto e di eleggibilità, per cinque anni almeno e per dieci al più.

110. Se questo crimine è stato commesso in conseguenza di un piano concertato per essere eseguito o in tutto il Regno, o in uno o più dipartimenti, o in uno o più circondarj comunali, la pena sarà il bando.

111. Ogni cittadino che, essendo incaricato, in uno scrutinio, dello spoglio dei biglietti contenenti i voti de' cittadini, sarà sorpreso nell'atto di falsificarli o di sottrarne dalla massa, o di aggiungervene, o di scrivere nei biglietti dei votanti illetterati dei nomi diversi da quelli che gli fossero stati dichiarati, sarà punito colla berlina.

112. Ogni altra persona colpevole dei fatti espressi nell'articolo antecedente, sarà punita con detenzione da sei mesi a due anni, e colla interdizione dal diritto di voto e di eleggibilità per cinque anni almeno, e per dieci al più.

113. Ogni cittadino che avrà comprato o venduto un voto, nelle elezioni, per un prezzo qualunque, sarà punito colla interdizione dai diritti di cittadino, e da ogni funzione o impiego pubblico, per un tempo non minore di cinque anni nè maggiore di dieci.

Il venditore ed il compratore del voto, saranno inoltre condannati ad una multa del doppio valore delle cose ricevute o promesse.

Sezione II.

Attentati alla Libertà.

114. Allorchè un funzionario pubblico, un agente od un incaricato del Governo, avrà

ordinato od esercitato qualche atto arbitrario, ed attentatorio o alla libertà individuale, o ai diritti civici di uno o più cittadini, o alle Costituzioni del Regno, sarà condannato alla degradazione civica.

Se egli nondimeno giustifica d'aver agito con ordine de' suoi superiori, per oggetti di loro competenza, e pei quali era loro dovuta obbedienza gerarchica, andrà esente dalla pena, che, in questo caso, verrà applicata soltanto ai superiori che avranno dato l'ordine.

115. Se l'atto o gli atti accennati nell'antecedente articolo saranno stati ordinati o fatti da un ministro, e se, dopo gli inviti menzionati negli articoli 46 e 47 del Reale Decreto 9 novembre 1809, egli ha ricusato o trascurato di far riparare a questi atti entro il termine stabilito, sarà punito col bando.

116. Se i ministri imputati d'aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alle Costituzioni, pretendono che la firma ad essi imputata, sia stata loro surrepita, saranno tenuti, facendo cessare l'atto, di denunziare quello che dichiareranno autore della sorpresa; altrimenti si procederà personalmente contro di essi.

117. Si potrà intentare l'azione tanto civile, che criminale, per conseguire, a cagione degli attentati espressi nell'articolo

114, l' aggiudicazione della rifazione dei danni ed interessi, e saranno determinati, avuto riguardo alle persone, alle circostanze ed al danno sofferto, purchè non siano in verun caso, e qualunque sia l'offeso, minori di lire venticinque per ogni persona e per ogni giorno di detenzione illegale ed arbitraria.

118. Se l'atto contrario alle Costituzioni è stato fatto mediante una falsa firma del nome di un ministro o di un funzionario pubblico, gli autori del falso e coloro che ne avranno scientemente fatto uso, saranno puniti coi lavori forzati a tempo, il *maximum* de' quali sarà sempre applicato in questo caso.

119. I funzionarj pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale tendente a verificare le detenzioni illegali ed arbitrarie, sia nelle case destinate alla custodia dei detenuti, sia in qualunque altro luogo, e che non giustificheranno di averle denunziate all'autorità superiore, saranno puniti colla degradazione civica, ed obbligati alla rifazione dei danni ed interessi, i quali saranno determinati com' è disposto nell' articolo 117.

120. I custodi e carcerieri delle case di deposito, d'arresto, di giustizia o di pena,

che avranno ricevuto un prigioniero senza mandato o sentenza, o senza ordine provvisorio del Governo; quelli che lo avranno ritenuto, o avranno ricusato di presentarlo all'uffiziale di polizia o al latore de' suoi ordini, senza giustificare il divieto del regio procuratore o del giudice; quelli che avranno ricusato di esibire i loro registri all'offiziale di polizia, saranno, come colpevoli di detenzione arbitraria, puniti con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da sedici a duecento lire.

121. Saranno puniti colla degradazione civica, come colpevoli di prevaricazione, gli uffiziali di polizia giudiziaria, i regj procuratori generali, i regj procuratori, i sostituti, i giudici che avranno provocato, dato o segnato una sentenza, un'ordinanza, o un mandato, tendente ad accusare o a far procedere contro la persona, sia di un ministro, sia di un membro dei Collegi Elettorali, del Senato o del Consiglio di Stato, senza le autorizzazioni prescritte dalle Costituzioni; o che, fuori del caso di flagrante delitto o di clamore pubblico, avranno, senza le stesse autorizzazioni, dato o segnato l'ordine o il mandato di prendere od arrestare uno o più ministri, o membri dei Collegi Elettorali, del Senato o del Consiglio di Stato.

122. Saranno egualmente puniti colla degradazione civica i regj procuratori generali, i regj procuratori, i loro sostituti, i giudici o gli uffiziali pubblici che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi determinati dal Governo o dalla amministrazione pubblica, o che avranno tradotto un cittadino avanti una corte di giustizia od una corte speciale, senza che siano state previamente osservate le forme prescritte dalla legge.

Sezione III.

Coalizioni di Funzionarj.

123. Ogni concerto di misure contrarie alle leggi, preso o mediante l' unione di persone o di corpi depositarj di qualche parte dell' autorità pubblica, o mediante deputazione o corrispondenza fra essi, sarà punito con detenzione non minore di due mesi nè maggiore di sei, contro ogni colpevole, che potrà inoltre essere condannato alla interdizione dai diritti civici, e da ogni impiego pubblico, per un tempo non maggiore d' anni dieci.

124. Se, con uno dei mezzi sovrindicati, si concertarono misure contro l' esecuzione delle leggi, o contro gli ordini del Governo, la pena sarà del bando.

Se questo concerto ha avuto luogo fra le autorità civili ed i corpi militari o loro capi, quelli che ne saranno gli autori o i provocatori verranno puniti colla deportazione; gli altri colpevoli saranno banditi.

125. Quando il concerto avesse avuto per oggetto o per risultato una cospirazione attentatoria alla sicurezza interna dello Stato, i colpevoli saranno puniti colla morte, ed i loro beni saranno confiscati.

126. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti colla degradazione civica,

I funzionarj pubblici che, previo concerto, avranno determinato di dare delle dimissioni l'oggetto o la conseguenza delle quali fosse d'impedire o di sospendere l'amministrazione della giustizia o l'adempimento di un servizio qualunque.

SEZIONE IV.

Usurpazioni di potere delle autorità amministrative e giudiziarie.

127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti colla degradazione civica,

1.° I giudici, i regj procuratori, i regj procuratori generali o loro sostituti,

gli ufficiali di polizia, che si saranno immischiati nell'esercizio del potere legislativo, sia facendo regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia sospendendo od arrestando l'esecuzione di una o più leggi, sia deliberando sul punto se le leggi si debbano o no pubblicare od eseguire;

2.° I giudici, i regj procuratori, i regj procuratori generali o loro sostituti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, che avessero ecceduto il loro potere, immischiandosi nelle materie attribuite alle autorità amministrative, sia facendo regolamenti sovra queste materie, sia vietando l'esecuzione di ordini emanati dall'amministrazione; o che, avendo permesso od ordinato di citare degli amministratori a causa dell'esercizio delle loro funzioni, avessero persistito nella esecuzione delle loro sentenze od ordinanze, quantunque ne fosse stata pronunciata l'annullazione, o fosse stato loro notificato il conflitto di giurisdizione.

128. I giudici che, dopo la rivendicazione formalmente fatta dall'autorità amministrativa di un affare portato innanzi loro, avranno nonostante proceduto alla sentenza prima della decisione dell'autorità superiore, saranno puniti con multa da sedici a centocinquanta lire per ciascheduno.

Saranno puniti colla stessa pena gli ufficiali del ministero pubblico, che avranno

fatto delle requisizioni o dato delle conclusioni per la detta sentenza.

129. Sarà punito con multa da cento a cinquecento lire ciascun giudice che, dopo un reclamo legale delle parti interessate o dell autorità amministrativa, avrà, senz'autorizzazione del Governo, proferito delle ordinanze o decretato dei mandati contro i suoi agenti od incaricati imputati di crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La stessa pena sarà applicata agli uffiziali del ministero pubblico o di polizia, che avranno richieste le dette ordinanze o mandati.

130. I prefetti, viceprefetti, podestà ed altri amministratori che si saranno immischiati nell'esercizio del potere legislativo, come al num. 1.° dell'articolo 127, o che si saranno ingeriti a dare disposizioni generali tendenti ad intimare degli ordini o delle proibizioni qualunque alle corti o ai tribunali, saranno puniti colla degradazione civica.

131. Allorchè i detti amministratori usurperanno delle funzioni giudiziarie, ingerendosi a conoscere dei diritti ed interessi privati di competenza dei tribunali, e dopo il reclamo delle parti o di una di esse, avranno nondimeno deciso l'affare prima che l'autorità superiore abbia pronunciato, saranno puniti con multa non minore di sedici nè maggiore di lire centocinquanta.

Capo III.

Crimini, e Delitti contro la pace pubblica.

Sezione prima.

Del Falso.

§ 1.°

Falsa moneta.

132. Chiunque avrà contraffatto od alterato le monete d' oro o d' argento aventi corso legale nel Regno, o avrà avuta parte nella emissione o esposizione di dette monete contraffatte od alterate, o nella loro introduzione nel territorio italiano, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

133. Colui che avrà contraffatto od alterato delle monete di biglione o di rame aventi corso legale nel Regno, o avrà avuta parte nella emissione o esposizione di dette monete contraffatte o alterate, o nella loro introduzione nel territorio italiano, sarà punito coi lavori forzati a vita.

134. Chiunque avrà contraffatto od alterato nel Regno delle monete estere, o avrà

avuta parte nella emissione, esposizione o introduzione nel Regno di monete estere contraffatte o alterate, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

155. La partecipazione enunciata nei precedenti articoli non è imputabile a quelli che, avendo ricevute per buone delle monete contraffatte od alterate, le hanno rimesse in circolazione.

Quegli però che avrà fatto uso delle dette monete, dopo averne verificato o fatto verificare l'alterazione, sarà punito con multa non minore del triplo nè maggiore del sestuplo del valore rappresentato dalle monete che avrà rimesse in circolazione, senza che questa multa possa mai essere minore di lire sedici.

156. Quelli che avranno avuto cognizione di una fabbrica o di un deposito di monete d'oro, d'argento, biglione o rame aventi corso legale nel Regno, contraffatte od alterate, e che non avranno, entro ventiquattr'ore, rivelato ciò che è a loro cognizione alle autorità amministrative o di polizia giudiziaria, saranno puniti, per il solo fatto della non-rivelazione, e quand'anche fossero riconosciuti esenti da ogni complicità, con detenzione da un mese a due anni.

157. Sono nondimeno eccettuati dalla disposizione precedente gli ascendenti e

discendenti, il conjuge anche divorziato ed i fratelli e le sorelle dei colpevoli, o gli affini di questi negli stessi gradi.

138. I colpevoli dei crimini menzionati negli articoli 132 e 133, saranno esenti da pena se, prima della consumazione di questi crimini e prima di ogni procedura, essi li abbiano notificati ed abbiano rivelati gli autori, alle autorità costituite, ovvero se, anche dopo l'incominciamento della procedura, essi abbiano procurato l'arresto degli altri delinquenti.

Potranno nondimeno i medesimi essere sottoposti a vita od a tempo, alla sorveglianza speciale dell'alta polizia.

§ 2.°

Contraffazione di Sigilli dello Stato, di Biglietti di banca, di Effetti pubblici e di Punzoni, Bolli e Marchi.

139. Quelli che avranno contraffatto il Sigillo dello Stato o fatto uso del sigillo contraffatto;

Quelli che avranno contraffatto o falsificato, sia degli effetti emessi dal pubblico tesoro col suo bollo, sia dei biglietti di banca autorizzati dalla legge, o che avranno

fatto uso di questi effetti e biglietti contraffatti o falsificati, ovvero gli avranno introdotti nel circuito del territorio italiano,

Saranno puniti colla morte, ed i loro beni saranno confiscati.

140. Quelli che avranno contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato inservienti al marco delle piante dei boschi, il punzone o i punzoni inservienti a marcare le materie d'oro o d'argento, ovvero che avranno fatto uso di carte, effetti, bolli, martelli o punzoni falsificati o contraffatti, saranno puniti coi lavori forzati a tempo, il *maximum* dei quali verrà sempre in tal caso applicato.

141. Sarà punito colla reclusione chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli, martelli o punzoni destinati ad alcuno degli usi espressi nell'articolo 140, ne avrà fatta un'applicazione od un uso pregiudizievole ai diritti od interessi dello Stato.

142. Coloro che avranno contraffatto i marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo alle diverse specie di derrate o mercanzie, ovvero che avranno fatto uso di questi falsi marchi;

Coloro che avranno contraffatto il sigillo, bollo o marco di un'autorità qualunque, o di uno stabilimento particolare

di banca o di commercio, ovvero che avranno fatto uso dei sigilli, bolli o marchi contraffatti,

Saranno puniti colla reclusione.

143. Sarà punito colla berlina chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli o marchi destinati ad alcuno degli usi espressi nell'articolo 142, ne avrà fatta un' applicazione od un uso pregiudizievole ai diritti od interessi dello Stato, di un' autorità qualunque, od anche di uno stabilimento particolare.

144. Le disposizioni degli articoli 136, 137 e 138, sono applicabili ai delitti menzionati nell' articolo 139.

§ 3.°

Del Falso nelle scritture pubbliche od autentiche, e di commercio o di banca.

145. Ogni funzionario od ufficiale pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni, avrà commesso un falso,

Sia con false firme,

Sia con alterazione di atti, scritture o firme,

Sia con supposizione di persone,

Sia con scritture fatte od aggiunte sopra dei registri od altri atti pubblici, dopo la loro confezione o chiusura,

Sarà punito coi lavori forzati a vita.

146. Sarà egualmente punito coi lavori forzati a vita, ogni funzionario od uffiziale pubblico che, redigendo gli atti del suo ministero, ne avrà dolosamente alterata la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che fossero state abbozzate o dettate dalle parti, sia accertando come veri dei fatti falsi, o come confessati dei fatti che non lo erano.

147. Sarà punita coi lavori forzati a tempo qualunque altra persona che avrà commesso un falso in una scrittura autentica e pubblica, o in una scrittura di commercio o di banca,

Sia colla contraffazione od alterazione di scritture o di firme,

Sia formando convenzioni, disposizioni, obbligazioni o liberazioni, od inserendole in questi atti già compiuti,

Sia coll' addizione od alterazione di clausole, di dichiarazioni o di fatti che questi atti avevano per oggetto di ammettere e di accertare.

148. In tutt' i casi espressi in questo paragrafo, quello che avrà fatto uso degli atti falsi sarà punito coi lavori forzati a tempo.

149. Sono eccettuati dalle premesse disposizioni i falsi commessi nei passaporti e fogli di via, pei quali verrà specialmente disposto in appresso.

§ 4.°

Del Falso nella scrittura privata.

150. Chiunque avrà, in alcuno dei modi espressi nell' articolo 147, commesso un falso in una scrittura privata, sarà punito colla reclusione.

151. Sarà punito colla stessa pena colui che avrà fatto uso del documento falso.

152. Sono eccettuati dalle superiori disposizioni, i certificati falsi, della specie dei quali verrà parlato in appresso.

§ 5.°

Del Falso commesso nei Passaporti, Fogli di via e Certificati.

153. Chiunque formerà un falso passaporto o falsificherà un passaporto originariamente vero, o farà uso di un passaporto falso o falsificato, sarà punito con detenzione non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

154. Chiunque assumerà, in un passaporto, un nome e cognome supposto, o sarà concorso come testimonio a far rilasciare il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito con detenzione da tre mesi ad un anno.

I locandieri ed albergatori che scientemente inscriveranno sui loro registri, sotto nomi falsi o supposti, le persone alloggiate presso di loro, saranno puniti con detenzione non minore di sei giorni, nè maggiore di un mese.

155. Gli uffiziali pubblici che rilasceranno un passaporto ad un individuo che non conosceranno personalmente, senza aver fatto attestare il suo nome e cognome, e qualità da due cittadini ad essi cogniti, saranno puniti con detenzione da uno a sei mesi.

Se l' uffiziale pubblico, istruito della supposizione del nome, ha nondimeno rilasciato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito col bando.

156. Chiunque formerà un foglio falso di via, o falsificherà un foglio di via originariamente vero, o farà uso di un foglio di via falso o falsificato, sarà punito come segue:

Con detenzione non minore di un anno, nè maggiore di cinque, se il foglio falso di via non ebbe altro oggetto che quello d' ingannare la vigilanza della pubblica autorità;

Col bando, se il tesoro pubblico ha pagato al latore del foglio falso delle spese di via che non gli erano dovute, o che eccedevano quelle alle quali poteva aver

diritto, il tutto però per una somma minore di cento lire;

E colla reclusione, se le somme indebitamente ricevute dal latore del foglio giungevano a lire cento, o le sorpassavano.

157. Le pene prescritte nel precedente articolo saranno applicate, secondo le distinzioni ivi stabilite, a chiunque si sarà fatto rilasciare da un uffiziale pubblico un foglio di via sotto un nome supposto.

158. Se l'uffiziale pubblico era consapevole della supposizione del nome, quando rilasciò il foglio, sarà punito còme segue:

Nel primo caso enunciato nell'articolo 156, col bando;

Nel secondo caso dello stesso articolo, colla reclusione;

E nel terzo caso, coi lavori forzati a tempo.

159. Chiunque, all' oggetto di esimere sè stesso o di liberare alcun altro da un servizio pubblico qualunque, formerà un certificato di malattia od infermità, sotto il nome di un medico, chirurgo od altro uffiziale di sanità, sarà punito con detenzione da due a cinque anni.

160. Ogni medico, chirurgo od altro uffiziale di sanità che, per favorire qualcuno, certificherà falsamente delle malattie od infermità atte a dispensare da un servizio pubblico, sarà punito con detenzione da due a cinque anni.

Se vi si prestò per doni o promesse, sarà punito col bando; i corruttori in questo caso saranno puniti colla stessa pena.

161. Chiunque formerà, sotto il nome di un funzionario od uffiziale pubblico, un certificato di buona condotta, d' indigenza o di altre circostanze atte a richiamare la beneficenza del governo o dei privati verso la persona in esso indicata, ed a procurarle impieghi, credito o soccorsi, sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni.

La stessa pena sarà applicata, 1.° a colui che falsificherà un certificato di questa specie originariamente vero, per appropriarlo ad una persona diversa da quella a cui primitivamente fu rilasciato; 2.° a chiunque si sarà servito di un simile certificato o falso o falsificato.

162. I falsi certificati di tutt'altra natura, e dai quali potesse risultare o lesione ai terzi, o pregiudizio al tesoro pubblico, saranno puniti, secondo i casi, a norma delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 della presente sezione.

Disposizioni comuni.

163. L' applicazione delle pene prescritte contro coloro che avranno fatto uso di

monete, biglietti, sigilli, bolli, martelli, punzoni, marchi e scritti falsi, contraffatti, formati o falsificati, non avrà luogo ogni volta che il falso non sarà stato conosciuto dalla persona che avrà fatto uso della cosa falsa.

164. In tutti i casi ne' quali la pena del falso non va congiunta alla confisca dei beni, sarà pronunciata contro i colpevoli una multa, il di cui *maximum* potrà giungere sino al quarto del profitto illegittimo che il falso avrà procurato, o che era destinato a procurare agli autori del crimine, ai loro complici od a coloro che hanno fatto uso del documento falso. Il *minimum* di questa multa non potrà essere minore di cento lire.

165. Sarà inflitto il marchio ad ogni falsario condannato o ai lavori forzati a tempo, od anche alla reclusione.

Sezione II.

Della Prevaricazione e dei Crimini e Delitti commessi da Funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro funzioni.

166. Qualunque crimine commesso da un funzionario pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, è una prevaricazione.

167. Ogni prevaricazione contro la quale la legge non pronunzia pene maggiori, è punita colla degradazione civica.

168. I semplici delitti non costituiscono la prevaricazione nel funzionario pubblico.

§ 1.°

Delle Sottrazioni commesse da Depositarj pubblici.

169. Ogni esattore, ogni preposto ad una esazione, ogni depositario o pubblico contabile, che avrà trafugato o sottratto delle somme di danaro di ragione pubblica o privata, o degli effetti attivi che le rappresentino, o dei documenti, titoli, atti, ed effetti mobiliari che erano ad esso affidati in virtù delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo, se le cose trafugate o sottratte siano di un valore che ecceda le lire tre mila.

170. La pena dei lavori forzati a tempo avrà parimente luogo, qualunque sia il valore delle somme o degli effetti trafugati o sottratti, se tale valore uguaglia od eccede, sia il terzo della riscossione o del deposito, quando si tratta di somme od effetti già ricevuti o depositati, sia la cauzione, se si tratta di una riscossione o di un deposito annesso ad un impiego soggetto a

cauzione, sia in fine il terzo del prodotto comune della riscossione di un mese, se si tratta di una riscossione composta di successive esazioni, e non soggetta a cauzione.

171. Se il valore delle somme o degli effetti trafugati o sottratti è al di sotto delle lire tre mila, ed anche inferiore alle misure espresse nel precedente articolo, la pena sarà della detenzione di due anni almeno, e di cinque anni al più; ed il condannato verrà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare alcuna pubblica funzione.

172. Nei casi espressi nei tre precedenti articoli, verrà sempre pronunziata contro il condannato una multa, il di cui *maximum* sarà il quarto delle restituzioni e delle indennizzazioni, ed il *minimum* la duodecima parte.

173. Qualunque giudice, amministratore, funzionario od ufficiale pubblico, che avrà distrutti, soppressi, sottratti o trafugati gli atti ed i documenti, dei quali era depositario in questa qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Ogni agente, preposto o commesso sì del Governo, che dei pubblici depositarj, il quale si sarà reso colpevole delle stesse sottrazioni, subirà la medesima pena.

§ 2.

Delle Concussioni commesse da pubblici Funzionarj.

174. Ogni funzionario, ogni ufficiale pubblico, loro commessi o preposti, ogni esattore di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali, e loro commessi o preposti, che si saranno resi colpevoli del crimine di concussione, ordinando di esigere, od esigendo o ricevendo ciò che sapevano non essere dovuto, od eccedere ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, interessi o rendite, o per salarj o stipendj, saranno puniti come segue:

I funzionarj o pubblici ufficiali colla reclusione; ed i loro commessi o preposti colla detenzione non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

I colpevoli saranno inoltre condannati ad una multa, il *maximum* della quale sarà il quarto delle restituzioni e dei danni ed interessi, ed il *minimum* la duodecima parte.

§ 3.°

Dei Delitti di Funzionarj che si saranno immischiati in Negozj o Traffici incompatibili con la loro qualità.

175. Ogni funzionario, ogni uffiziale pubblico, ogni agente del Governo, che, o apertamente, o con atti simulati, o per interposte persone, avrà presa od accettata un' interessenza qualunque negli atti, nelle aggiudicazioni, imprese o pubbliche aziende, delle quali ha od aveva, all' epoca dell' atto, in tutto od in parte, l' amministrazione o la sorveglianza, sarà punito con detenzione non minore di sei mesi nè maggiore di due anni; e sarà condannato ad una multa che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e delle indennizzazioni, nè essere minore della duodecima parte.

Sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare alcuna pubblica funzione.

La presente disposizione è applicabile ad ogni funzionario od agente del Governo, che avrà preso un' interessenza qualunque in un affare del quale era incaricato di regolare ed ordinare il pagamento, o di fare la liquidazione.

176. Ogni comandante di divisioni militari, di dipartimenti, o di piazze e città, ogni prefetto o viceprefetto che avrà, nell'estensione dei luoghi in cui ha diritto di esercitare la sua autorità, fatto apertamente, o con atti simulati, o per interposte persone, traffico di grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, vini o bevande, fuori di quelle provenienti dai proprj fondi, sarà punito con multa di cinquecento lire almeno, e dieci mila al più, e colla confisca delle derrate appartenenti a questo traffico.

§ 4.°

Della Corruzione di pubblici Funzionarj.

177. Ogni funzionario pubblico dell'ordine amministrativo o giudiziario, ogni agente od incaricato di una pubblica amministrazione, che avrà accettato delle offerte o promesse, ricevuto dei doni o delle rimunerazioni per fare un atto appartenente alle sue funzioni od al suo impiego, quando anche sia giusto, ma non soggetto a salario, sarà punito colla berlina, e condannato ad una multa doppia del valore delle promesse accettate, o delle cose ricevute, la quale non potrà essere minore di duecento lire.

La presente disposizione è applicabile ad ogni funzionario, agente od incaricato

della qualità sovra espressa, che per offerte o promesse accettate, per doni o rimunerazioni ricevute, si sarà astenuto dal fare un atto che era compreso fra i suoi doveri.

178. Nel caso in cui la corruzione avesse per oggetto un fatto criminoso importante una pena maggiore di quella della berlina, la pena maggiore sarà applicata ai colpevoli.

179. Chiunque avrà costretto o tentato di costringere con vie di fatto o minacce, corrotto o tentato di corrompere con promesse, offerte, o con doni o rimunerazioni, un funzionario, agente od incaricato della qualità espressa nell'articolo 177, ad oggetto di ottenere od un voto favorevole, o dei processi verbali, stati, certificati o perizie men vere, o dei posti, impieghi, aggiudicazioni, imprese od altri favori di qualsiasi specie, o finalmente qualunque altro atto del ministero del funzionario, agente od incaricato, sarà punito colle medesime pene che il funzionario, agente od incaricato corrotto.

Se però i tentativi di violenza o corruzione non hanno avuto alcun effetto, gli autori di questi tentativi saranno semplicemente puniti con detenzione di tre mesi almeno, e di sei mesi al più, e con multa da cento a trecento lire.

180. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso date, nè il loro valore: esse saranno confiscate a favore

degli ospizj dei luoghi nei quali sarà stata commessa la corruzione.

181. Se è un giudice che pronunciando in materia criminale, siasi lasciato corrompere o in favore, o in pregiudizio dell'accusato, sarà punito colla reclusione, oltre la multa prescritta nell'articolo 177.

182. Se, per effetto della corruzione, ha avuto luogo la condanna ad una pena più grave di quella della reclusione, questa pena, qualunque ella sia, verrà applicata al giudice colpevole di corruzione.

183. Ogni giudice od amministratore che si sarà deciso per favore per una parte o per inimicizia contro di essa, sarà colpevole di prevaricazione e punito colla degradazione civica.

§ 5.°

Degli Abusi di autorità.

Prima classe.

Degli Abusi di autorità contro i privati.

184. Ogni giudice, ogni regio procuratore, regio procuratore generale, qualunque sostituto, qualunque amministratore od altro uffiziale di giustizia o di polizia, che si sarà introdotto nell'abitazione di un cittadino, fuori dei casi contemplati dalla legge, e senza

le formalità che essa ha prescritte, sarà punito con multa non minore di sedici nè maggiore di duecento lire.

185. Potrà procedersi contro qualunque giudice o tribunale, contro qualunque amministratore od autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio o di oscurità della legge, avrà denegata la giustizia dovuta alle parti, dopo esserne stata richiesta, e che avrà persistito nel suo rifiuto dopo l'avvertimento od ingiunzione avutane dai suoi superiori, e sarà punita con multa di duecento lire almeno e di cinquecento al più, e coll'interdizione dall'esercizio di funzioni pubbliche da cinque anni fino a venti.

186. Allorchè un funzionario od un uffiziale pubblico, un amministratore, un agente od un incaricato del Governo o della polizia, un esecutore di mandati di giustizia o di sentenze, un comandante in capo o subalterno della forza pubblica, avrà, senza legittimo motivo, usato o fatto usare delle violenze verso le persone, nell'esercizio o per occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravezza delle sue violenze; e gli sarà aumentata la pena secondo la norma stabilita nell' articolo 198.

187. Ogni soppressione, ogni aprimento di lettere affidate alla posta, commesso o

facilitato da un funzionario od agente del Governo o dell' amministrazione delle poste, verrà punito con multa da sedici a trecento lire; il colpevole sarà, inoltre, interdetto da qualunque funzione od impiego pubblico, per anni cinque almeno e per dieci al più.

Seconda classe.

Degli Abusi di autorità contro la cosa pubblica.

188. Ogni funzionario pubblico, agente od incaricato del Governo, di qualunque stato e grado esso sia, che avrà richiesto od ordinato, fatto richiedere od ordinare l'azione o l'esercizio della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge, o contro la esazione di una contribuzione legale, o contro l'esecuzione, sia di una ordinanza o mandato di giustizia, sia di qualunque altro ordine emanato dall' autorità legittima, sarà punito colla reclusione.

189. Se la requisizione o l'ordine hanno avuto il loro effetto, la pena sarà della deportazione.

190. Non saranno esenti dalle pene enunciate negli articoli 188 e 189, i funzionarj od incaricati che avessero agito per

ordine dei loro superiori, eccetto che l'ordine fosse stato dato da questi in oggetti di loro competenza, e pei quali era loro dovuta obbedienza gerarchica; in questo caso le pene suddette saranno applicate soltanto ai superiori che i primi avranno dato un tal ordine.

191. Se, in conseguenza dei detti ordini o delle dette requisizioni, saranno commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle specificate negli articoli 188 e 189, queste pene maggiori saranno applicate ai funzionarj, agenti od incaricati colpevoli di aver dato i detti ordini, o fatto le dette requisizioni.

§ 6.°

Di alcuni Delitti relativi alla conservazione degli Atti dello stato civile.

192. Gli ufficiali dello stato civile che ne avranno scritti gli atti sopra semplici fogli volanti, saranno puniti con detenzione d'un mese almeno, e di tre mesi al più, e con multa da sedici a duecento lire.

193. Se la legge prescrive il consenso dei padri e delle madri o di altre persone, per la validità del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile che non si sarà

assicurato dell' esistenza di questo consenso, verrà punito con multa da sedici a trecento lire, e con detenzione non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

194. Sarà parimente punito con multa da sedici a trecento lire l'ufficiale dello stato civile, allorchè avrà ricevuto, prima del termine prescritto dall' articolo 228 del Codice Napoleone, l'atto di matrimonio di una donna stata già maritata.

195. Le pene espresse negli articoli precedenti contro gli ufficiali dello stato civile, verranno ad essi applicate, quand'anche non fosse stata dimandata o fosse stata sanata la nullità dei loro atti; salve le pene maggiori, pronunciate nel caso di collusione, e salve parimente le altre disposizioni penali del titolo V, libro I del Codice Napoleone.

§ 7.°

Dell' Esercizio dell' autorità pubblica illegalmente anticipato o protratto.

196. Potrà procedersi contro qualunque funzionario pubblico, che avrà intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senza avere prestato il giuramento, e sarà punito con multa da sedici a cento cinquanta lire.

197. Ogni funzionario pubblico rivocato, destituito, sospeso od interdetto legalmente, che, dopo averne avuta la notizia uffiziale, avrà continuato nell' esercizio delle sue funzioni, o che, essendo elettivo o temporario, le avrà esercitate dopo che gli sarà stato surrogato un altro, verrà punito con detenzione di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con multa da cento a cinquecento lire. Sarà interdetto dall' esercizio di qualunque funzione pubblica per cinque anni almeno e dieci al più, contando dal giorno in cui avrà espiata la pena; salve le pene maggiori prescritte, contro gli uffiziali o comandanti militari, nell' articolo 93 del presente Codice.

Disposizione particolare.

198. Fuori dei casi nei quali la legge determina specialmente le pene incorse per crimini o delitti commessi dai funzionarj od uffiziali pubblici, quelli fra loro che avranno avuto parte in altri crimini o delitti che erano incaricati di prevenire o di reprimere, saranno puniti come segue:

Se si tratta di un delitto di polizia correzionale, essi subiranno sempre il *maximum* della pena annessa alla specie del delitto;

E se si tratta di crimini importanti pena afflittiva, essi saranno condannati come segue:

Alla reclusione, se il crimine importa contro qualunque altro delinquente la pena del bando o della berlina;

Ai lavori forzati a tempo, se il crimine importa contro ogni altro colpevole la pena della reclusione;

Ed ai lavori forzati a vita, allorchè il crimine importerà contro qualunque altro colpevole la pena della deportazione, o quella dei lavori forzati a tempo.

Eccettuati i casi sovra espressi, verrà applicata la pena ordinaria senza aggravarla.

Sezione III.

Delle turbolenze recate all'ordine pubblico da Ministri di Culto nell' esercizio del loro ministero.

§ 1.°

Delle Contravvenzioni atte a compromettere lo Stato civile delle Persone.

199. Ogni ministro di culto che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza essersi assicurato dell'atto di matrimonio preventivamente ricevuto dagli uffiziali dello stato civile, sarà, per

la prima volta, punito con multa da sedici a cento lire.

200. Nel caso di nuove contravvenzioni della specie espressa nel precedente articolo, il ministro di culto che le avrà commesse, sarà punito come segue:

Per la prima recidiva, con detenzione da due a cinque anni;

E per la seconda, colla deportazione.

§ 2.°

Delle Critiche, Censure o Provocazioni dirette contro l' Autorità pubblica in un discorso pastorale pubblicamente pronunciato.

201. I ministri di culto che pronunceranno, nell' esercizio del loro ministero, ed in pubblica adunanza, un discorso contenente la critica o censura del Governo, di una legge, di un decreto reale o di qualunque altro atto dell' autorità pubblica, saranno puniti colla detenzione da tre mesi a due anni.

202. Se il discorso contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o ad altri atti della pubblica autorità; oppure se esso tende a sollevare od armare una parte de' cittadini contro l' altra, il ministro di culto che l' avrà pronunciato, sarà punito con detenzione da due a cinque anni, se la provocazione non è stata

seguita da verun effetto; e col bando, se essa ha dato luogo ad una disobbedienza, che non fosse però degenerata in sedizione o rivolta.

203. Allorchè la provocazione sarà stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui natura darà luogo contro uno o più dei colpevoli ad una pena maggiore di quella del bando, questa pena, qualunque siasi, sarà applicata al ministro colpevole della provocazione.

§ 3.°

Delle Critiche, Censure o Provocazioni dirette contro l'Autorità pubblica in uno scritto pastorale.

204. Qualunque scritto contenente delle istruzioni pastorali, in qualsisia forma, e nel quale un ministro di culto si sarà arrogato di criticare o censurare, sia il Governo, sia qualunque atto della pubblica autorità, importerà la pena del bando contro il ministro che l'avrà pubblicato.

205. Se lo scritto mentovato nel precedente articolo contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o ad altri atti della autorità pubblica, o se tende a sollevare od armare una parte dei cittadini contro l'altra, il ministro che lo

avrà pubblicato, sarà punito colla deportazione.

206. Quando la provocazione contenuta nello scritto pastorale sarà seguita da sedizione o rivolta, la di cui natura darà luogo contro uno o più colpevoli ad una pena maggiore di quella della deportazione, questa pena, qualunque siasi, verrà applicata al ministro colpevole della provocazione.

§ 4.°

Della Corrispondenza di Ministri di culto con corti o potenze estere, sopra materie di religione.

207. Qualunque ministro di culto che avrà, sopra questioni o materie religiose, tenuta una corrispondenza con una corte o potenza estera, senza averne preventivamente informato il ministro del Re incaricato della vigilanza sui culti, e senza avere ottenuta la sua autorizzazione, sarà, per questo solo fatto, punito con multa da cento a cinquecento lire, e con detenzione da un mese a due anni.

208. Se la corrispondenza indicata nell'articolo precedente è stata accompagnata o seguìta da altri fatti contrarj alle formali disposizioni di una legge o di un

decreto del Re, il colpevole sarà punito col bando, a meno che la pena risultante dalla natura di questi fatti non sia maggiore, nel qual caso la pena maggiore sarà sola applicata.

Sezione IV.

Resistenza, Disobbedienza ed altre Mancanze verso la pubblica Autorità.

§ 1.°

Ribellione.

209. Qualunque attacco, qualunque resistenza con violenza e vie di fatto contro gli uffiziali ministeriali, le guardie campestri o dei boschi, contro la forza pubblica, contro gli incaricati della esazione delle tasse e delle contribuzioni, contro quelli che portano per essi gli atti esecutivi, contro i preposti delle dogane, i sequestratarj, gli uffiziali od agenti della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini od ordinanze dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia o delle sentenze, si qualifica, secondo le circostanze, crimine o delitto di ribellione

210. Se essa è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti coi lavori forzati a tempo; e se non vi fu delazione d'armi, saranno puniti colla reclusione.

211. Se la ribellione è stata commessa da una unione armata di tre o più persone, sino a venti inclusivamente, la pena sarà della reclusione; se non vi fu delazione d'armi, la pena sarà della detenzione non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

212. Se la ribellione non è stata commessa che da una o due persone, con armi, sarà punita con detenzione da sei mesi a due anni; se ebbe luogo senza armi, con detenzione da sei giorni a sei mesi.

213. Nel caso di ribellione con banda o con attruppamento, l'articolo 100 del presente Codice sarà applicabile ai ribelli senza funzioni e senza impiego nella banda, i quali si saranno ritirati al primo avvertimento della pubblica autorità, od anche dopo, se sono stati presi fuori del luogo della ribellione, e senza nuova resistenza, e senz'armi.

214. Qualunque unione di persone per commettere un crimine od un delitto, è riputata unione armata, allorchè più di due persone portano delle armi apparenti.

215. Le persone che si trovassero munite di armi nascoste, e che avessero fatto parte di un attruppamento od unione non riputata armata, saranno individualmente punite come se esse avessero fatto parte di un attruppamento od unione armata.

216. Gli autori dei crimini e delitti commessi durante il corso, e per occasione di una ribellione, saranno puniti colle pene prescritte per ciascuno di questi crimini, se esse sono maggiori di quelle della ribellione.

217. Sarà punito come colpevole della ribellione chiunque l'avrà provocata, o con discorsi tenuti nei luoghi od unioni pubbliche, o pure con cartelli affissi, o con scritti stampati.

Se la ribellione non avrà avuto luogo, il provocatore sarà punito con detenzione di sei giorni almeno, e di un anno al più.

218. In tutti i casi nei quali verrà pronunciata, per fatto di ribellione, la semplice pena di detenzione, i colpevoli potranno inoltre essere condannati ad una multa da sedici a duecento lire.

219. Saranno punite come unioni di ribelli, quelle che saranno state formate o con armi o senza, ed accompagnate da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, contro gli ufficiali ed agenti di polizia, o contro la forza pubblica,

1.° Dagli operaj o giornalieri nei pubblici opificj o manifatture;

2.° Dagl'individui ammessi negli ospizj;

3.° Dai detenuti imputati, accusati o condannati.

220. La pena applicata per ribellione ai detenuti imputati, accusati o condannati per altri crimini o delitti, sarà da essi subìta come segue:

Da quelli che, a causa dei crimini o delitti che hanno dato luogo alla loro detenzione, sono o sarebbero condannati ad una pena non capitale nè a vita, immediatamente dopo che è terminata questa pena;

E dagli altri, immediatamente dopo la decisione o sentenza inappellabile, in virtù di cui saranno stati dimessi od assolti dal fatto pel quale erano detenuti.

221. I capi di una ribellione, e quelli che l'avranno provocata, potranno essere condannati a rimanere, dopo scontata la pena, sotto la sorveglianza speciale dell'alta polizia per lo spazio di cinque anni almeno e di dieci al più.

§ 2.°

Oltraggi e violenze contro i Depositarj dell' autorità e della forza pubblica.

222. Allorchè uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario avranno ricevuto, nell'esercizio delle loro funzioni,

o per occasione di questo esercizio, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il loro onore o la loro delicatezza, quello che gli avrà in tal guisa oltraggiati sarà punito con detenzione da un mese a due anni.

Se l' oltraggio ha avuto luogo all' udienza d' una corte o d' un tribunale, la detenzione sarà da due a cinque anni.

223. L' oltraggio fatto con gesti o minacce ad un magistrato nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito da un mese a sei mesi di detenzione; e se l' oltraggio ha avuto luogo all' udienza d' una corte o di un tribunale, sarà punito con detenzione da un mese a due anni.

224. L' oltraggio fatto con parole, gesti o minacce a qualunque officiale ministeriale, od agente depositario della forza pubblica nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito con multa da sedici a duecento lire.

225. La pena sarà da sei giorni ad un mese di detenzione, se l' oltraggio mentovato nell' articolo precedente è stato diretto contro un comandante della forza pubblica.

226. Nei casi degli articoli 222, 223 e 225, l' offensore, oltre la detenzione, potrà essere condannato a dare riparazione o nella prima udienza, o per iscritto, ed il tempo

della detenzione pronunciata contro il medesimo non si conterà che a datare dal giorno in cui avrà avuto luogo la riparazione.

227. Nel caso dell'articolo 224, l'offensore, oltre alla multa, potrà anche essere condannato a dare riparazione all'offeso; e se egli la ritarda o ricusa, vi sarà costretto mediante l'arresto personale.

228. Chiunque, anche senz'armi, e senza che abbiano avuto luogo ferite, avrà percosso un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, sarà punito con detenzione da due a cinque anni.

Se questa via di fatto ha avuto luogo all'udienza di una corte o di un tribunale, il colpevole sarà punito colla berlina.

229. Nell' uno e nell' altro dei casi espressi nell'articolo precedente, il colpevole potrà inoltre essere condannato ad allontanarsi, per lo spazio di cinque a dieci anni, dal luogo dove risiede il magistrato, e alla distanza di un raggio di due miriametri.

Questa disposizione avrà la sua esecuzione a datare dal giorno in cui il condannato avrà subita la pena.

Se il condannato trasgredisce questo ordine prima che sia spirato il tempo prefisso, sarà punito col bando.

230. Le violenze della specie espressa nell'articolo 228, dirette contro un uffiziale ministeriale, un agente della forza pubblica, od un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, se hanno avuto luogo nell'atto che essi esercitavano il loro ministero o per questa occasione, saranno punite con detenzione da uno a sei mesi.

231. Se le violenze commesse contro i funzionarj ed agenti designati negli articoli 228 e 230, hanno cagionato effusione di sangue, ferite o malattia, la pena sarà della reclusione; se ne è avvenuta la morte, entro lo spazio di quaranta giorni, il colpevole sarà punito colla morte.

232. Anche nel caso in cui queste violenze non avessero cagionato effusione di sangue, ferite o malattia, le percosse si puniranno colla reclusione, se sono state date con premeditazione o con insidie.

233. Se le ferite sono nel numero di quelle che tendono all'omicidio volontario, il colpevole sarà punito colla morte.

§ 3.°

Rifiuto di Servizio legalmente dovuto.

234. Ogni comandante, ogni ufficiale o sotto-uffiziale della forza pubblica, il quale,

dopo di esserne stato legalmente richiesto dalla autorità civile, avrà ricusato di far agire la forza che è sotto i suoi ordini, sarà punito con detenzione da uno a tre mesi, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero essere dovute a termini dell'articolo 10 del presente Codice.

235. Le leggi penali e i regolamenti relativi alla coscrizione militare, continueranno ad avere la loro esecuzione.

236. I testimonj che avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno condannati, oltre le multe pronunciate per non essere comparsi, ad una detenzione da sei giorni a due mesi.

§ 4.°

Fuga di detenuti, Occultazione di rei.

237. Ogni volta che avrà luogo una fuga di detenuti, gli uscieri, i comandanti in capo o subalterni, sia della gendarmeria, sia della forz' armata, che servono di scorta o di guardia, i carcerieri, i guardiani, i custodi e qualunque altro incaricato della condotta, del trasporto o della custodia dei detenuti, saranno puniti come segue.

238. Se il fuggito era imputato di delitti di polizia, o di crimini semplicemente

infamanti, o se era prigioniero di guerra, gl' incaricati della custodia o condotta di esso, saranno puniti, in caso di negligenza, con detenzione da sei giorni a due mesi.

In caso di connivenza, con detenzione da sei mesi a due anni.

Quelli che, non essendo incaricati della custodia o del trasporto del detenuto, avranno procurata o facilitata la di lui fuga, saranno puniti con detenzione da sei giorni a tre mesi.

239. Se i detenuti fuggiti, od alcuno di essi, erano imputati od accusati di un crimine importante pena afflittiva temporanea, o condannati per uno di questi crimini, la pena contro gl' incaricati della custodia o del trasporto, in caso di negligenza, sarà la detenzione da due a sei mesi;

E in caso di connivenza, la reclusione.

Le persone non incaricate della custodia dei detenuti, che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno punite con detenzione da tre mesi a due anni.

240. Se i fuggiti o alcuno di essi erano imputati od accusati di crimini importanti la pena di morte, o pene perpetue, o se sono condannati ad una di queste pene, gl' incaricati della loro custodia o trasporto saranno puniti con detenzione da

un anno a due, in caso di negligenza, e coi lavori forzati a tempo, in caso di connivenza.

Le persone non incaricate della custodia o trasporto che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno punite con detenzione di un anno almeno, e di cinque anni al più.

241. Se la fuga ha avuto luogo ovvero è stata tentata con violenza o con rottura del carcere, le pene contro quelli che l'avranno favorita somministrando degl'istrumenti atti ad effettuarla, saranno, nel caso, che il fuggito fosse della qualità espressa nell'articolo 238, la detenzione da tre mesi a due anni;

Nel caso dell' articolo 239, la detenzione da due anni a cinque; e nel caso dell'articolo 240, la reclusione.

242. In tutti i casi surriferiti, quando i terzi che avranno procurata o facilitata la fuga, avranno ottenuto l'intento mediante corruzione dei custodi o carcerieri, o di connivenza con essi, verranno puniti colle medesime pene dei detti custodi e carcerieri.

243. Se la fuga con rottura o violenza è stata favorita con trasmissione di armi, i carcerieri ed incaricati del trasporto che vi avranno avuta parte, saranno puniti coi lavori forzati a vita; le altre persone, coi lavori forzati a tempo.

244. Tutti quelli che saranno conniventi nella fuga di un detenuto, verranno solidalmente condannati, a titolo di danni ed interessi, a tutto ciò che la parte civile avrebbe avuto diritto di conseguire dal detenuto medesimo.

245. Riguardo ai detenuti che saranno fuggiti, o che avranno tentato di fuggire con rottura del carcere o con violenza, essi verranno, per questo solo fatto, puniti con detenzione da sei mesi ad un anno; e subiranno questa pena immediatamente dopo l'espiazione di quella che avranno incorsa pel crimine o delitto per cui erano detenuti, o immediatamente dopo la decisione o sentenza, in virtù della quale saranno stati dimessi o assolti dal detto crimine o delitto, il tutto senza pregiudizio delle pene maggiori che avessero potuto incorrere per altri crimini commessi nelle loro violenze.

246. Chiunque sarà condannato a detenzione maggiore di sei mesi, per aver favorita una fuga o dei tentativi di fuga, potrà, inoltre, essere assoggettato alla sorveglianza speciale dell'alta polizia, per lo spazio di cinque a dieci anni.

247. Le pene di detenzione sovra stabilite contro gl'incaricati del trasporto o della custodia, in caso di negligenza soltanto, cesseranno allorchè i fuggiti verranno ripresi o presentati, purchè ciò abbia luogo

entro quattro mesi dopo la fuga, e non siano arrestati per altri crimini o delitti posteriormente commessi.

248. Quelli che avranno occultato o fatto occultare delle persone che essi sapevano aver commesso dei crimini importanti pena afflittiva, saranno puniti con detenzione di tre mesi almeno, e di due anni al più.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti, il marito o la moglie, anche divorziati, i fratelli o le sorelle dei rei occultati, od i loro affini nel medesimo grado.

§ 5.°

Rottura di Sigilli, e Trafugamento di documenti nei Depositi pubblici.

249. Allorchè saranno stati rotti dei sigilli apposti sia per ordine del Governo, sia in conseguenza di un'ordinanza giudiziaria proferita in qualsisia materia, i custodi saranno puniti, per la semplice negligenza, con detenzione da sei giorni a sei mesi.

250. Se la rottura di sigilli viene eseguita sopra carte ed effetti di alcuno imputato od accusato di un crimine importante la pena di morte, dei lavori forzati a vita, o della deportazione, o che sia condannato ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni.

251. Chiunque avrà, a bella posta, rotto dei sigilli apposti a carte od effetti della qualità espressa nell'articolo precedente, o avrà avuta parte nella rottura dei sigilli, sarà punito colla reclusione; e se è l'istesso custode, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

252. Per tutte le altre rotture di sigilli, i colpevoli saranno puniti con detenzione da sei mesi a due anni; e se è l'istesso custode, verrà punito colla medesima pena da due a cinque anni.

253. Ogni furto commesso col mezzo di una rottura di sigilli, sarà punito come il furto commesso col mezzo di rottura.

254. Quanto alle sottrazioni, distruzioni e trafugamenti di documenti o di processi criminali, o d' altre carte, registri, atti ed effetti contenuti negli archivj, cancellerie o depositi pubblici, o consegnati ad un pubblico depositario in tale qualità, le pene saranno, contro i cancellieri, archivisti, notari od altri depositarj negligenti, la detenzione da tre mesi ad un anno, e la multa da cento a tre cento lire.

255. Chiunque si sarà reso colpevole delle sottrazioni, trafugamenti o distruzioni menzionate nell' articolo precedente, sarà punito colla reclusione.

Se il crimine è commesso dallo stesso depositario, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

256. Se la rottura di sigilli, le sottrazioni, i trafugamenti o le distruzioni di documenti sono state commesse con violenza verso le persone, la pena sarà, per qualunque colpevole, quella dei lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori, se vi è luogo, secondo la natura delle violenze, e degli altri crimini che vi fossero uniti.

§ 6.°

Guasti di monumenti.

257. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o guastato dei monumenti, statue ed altri oggetti destinati all'utilità o all'ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica autorità, o colla di lei autorizzazione, sarà punito con detenzione da un mese a due anni, e con multa da cento a cinquecento lire.

§ 7.°

Usurpazione di titoli o di funzioni.

258. Chiunque, senza titolo, si sarà immischiato in funzioni pubbliche, civili o militari, od avrà esercitato gli atti di

una di queste funzioni, sarà punito con detenzione da due a cinque anni; salva la pena di falso, se l'atto porta il carattere di questo crimine.

259. Ogni persona che avrà pubblicamente portato un abito distintivo, un uniforme o una decorazione che non le competeva, o che si sarà attribuiti dei titoli regj che non le fossero stati legalmente conferiti, sarà punita con detenzione da sei mesi a due anni.

§ 8.°

Ostacoli posti al libero esercizio di un Culto.

260. Qualunque privato il quale, con vie di fatto o minacce, avrà costretto o impedito ad una o più persone di esercitare un culto autorizzato, di assistere all' esercizio di questo culto, di celebrare certe feste, di osservare certi giorni di riposo, ed, in conseguenza, di aprire o di chiudere i loro opificj, botteghe o magazzini, e di fare od abbandonare certi lavori, sarà punito, per questo solo fatto, con multa da sedici a duecento lire e con detenzione da sei giorni a due mesi.

261. Quelli che avranno impedito, ritardato od interrotto gli esercizj di un culto con turbolenze o disordini suscitati nel

tempio od in altro luogo destinato o attualmente inserviente a quest'esercizj, saranno puniti con multa da sedici a trecento lire, e con detenzione da sei giorni a tre mesi.

262. Ogni persona che avrà, con parole o con gesti, oltraggiato gli oggetti di un culto nei luoghi destinati od attualmente inservienti al suo esercizio, o i ministri di questo culto nelle loro funzioni, sarà punita con multa da sedici a cinquecento lire, e con detenzione da quindici giorni a sei mesi.

263. Chiunque avrà percosso un ministro di un culto in funzione, sarà punito colla berlina.

264. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano che alle turbolenze, oltraggi o vie di fatto, la di cui natura o circostanze non daranno luogo a pene maggiori, secondo le altre disposizioni del presente Codice.

Sezione V.

Associazione di malfattori, Vagabondaggio e Mendicità.

§ 1.°

Associazione di malfattori.

265. Ogni associazione di malfattori, diretta contro le persone o le proprietà, è un crimine contro la pace pubblica.

266. Questo crimine esiste col solo fatto dell'organizzazione delle bande o di corrispondenza fra esse ed i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, o a distribuire o dividere il prodotto dei misfatti.

267. Quando questo crimine non fosse stato accompagnato nè susseguito da alcun altro, gli autori, i direttori dell'associazione, ed i comandanti in capo o sottocomandanti di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

268. Saranno punite colla reclusione tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione.

§ 2.°

Vagabondaggio.

269. Il vagabondaggio è un delitto.

270. Vagabondi o persone che non danno conto di sè sono coloro che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente alcun mestiere o professione.

271. I vagabondi o le persone che non danno conto di sè, le quali saranno state legalmente dichiarate tali, verranno, per questo solo fatto, punite con detenzione da tre a sei mesi, e rimarranno, subìta la pena, alla disposizione del Governo per quel tempo che esso determinerà, avuto riguardo alla loro condotta.

272. Ove le persone dichiarate vagabonde con sentenza, siano forestiere, potranno essere condotte, per ordine del Governo, fuori del territorio del Regno.

273. I vagabondi nativi del Regno potranno, anche dopo una sentenza passata in giudicato, essere reclamati, mediante deliberazione del consiglio municipale del comune in cui sono nati; o potrà un cittadino solvibile prestare sicurtà per essi.

Se il Governo accetta il reclamo od ammette la sicurtà, gl' individui in tale guisa reclamati, o pei quali è stata prestata sicurtà, saranno per di lui ordine, rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in quello che verrà loro destinato per residenza, sulla richiesta della persona garante.

§ 5.°

Mendicità.

274. Ogni persona che sarà stata trovata mendicando in un luogo in cui esisterà uno

stabilimento pubblico organizzato a fine di ovviare alla mendicità, sarà punita con detenzione da tre a sei mesi, ed espiata la pena, verrà condotta al deposito di mendicità.

275. Nei luoghi dove non esistono ancora tali stabilimenti, i mendicanti validi abituali saranno puniti con detenzione da uno a tre mesi.

Se sono stati arrestati fuori del cantone della loro residenza, saranno puniti con detenzione da sei mesi a due anni.

276. I mendicanti anche invalidi, che avranno usate minacce, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa in un' abitazione o in un recinto che ne faccia parte,

O che fingeranno delle piaghe od infermità,

O che accatteranno uniti, se pure non sia il marito e la moglie, il padre o la madre coi piccioli figli, il cieco e la sua guida,

Saranno puniti con detenzione da sei mesi a due anni.

Disposizioni comuni ai Vagabondi e Mendicanti.

277. Ogni mendicante o vagabondo che sarà stato preso travestito in una maniera qualunque,

O che abbia delle armi indosso, sebbene non ne abbia usato o minacciato di usarne,

O che sia munito di lime, grimaldelli o altri istromenti atti sia a commettere furti o altri delitti, sia a procurargli i mezzi di penetrare nelle case, sarà punito con detenzione da due a cinque anni.

278. Ogni mendicante o vagabondo a cui saranno trovati indosso uno o più effetti di un valore che ecceda le lire cento, e che non ne giustificherà la provenienza, sarà punito con la pena enunciata nell'articolo 276.

279. Ogni mendicante o vagabondo che avrà esercitato qualunque siasi atto di violenza contro le persone, sarà punito colla reclusione; salve le pene maggiori, se vi è luogo, avuto riguardo al genere ed alle circostanze della violenza.

280. Ogni vagabondo o mendicante che avrà commesso un crimine importante la pena dei lavori forzati a tempo, sarà inoltre marcato.

281. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o falsi fogli di via, verranno sempre, nella loro specie, pronunziate nel *maximum*, quando saranno applicate ai vagabondi od ai mendicanti.

282. I vagabondi o mendicanti che avranno subite le pene portate dai precedenti

articoli, espiate che abbiano queste pene, rimarranno alla disposizione del Governo.

SEZIONE VI.

Delitti commessi per mezzo di Scritti, Immagini, od Incisioni distribuite senza il nome dell' Autore, Stampatore od Incisore.

283. Ogni pubblicazione o distribuzione di opere, scritti, avvisi, bollettini, affissi, giornali, fogli periodici od altre stampe, nelle quali non vi sarà la vera indicazione del nome e cognome, professione ed abitazione dell'autore o dello stampatore, sarà, per questo solo fatto, punita con detenzione da sei giorni a sei mesi, contro qualunque persona che avrà scientemente contribuito alla pubblicazione o distribuzione.

284. Questa disposizione verrà ridotta a pene di semplice polizia,

1.° A riguardo degli strillatori, di quelli che affiggono, dei venditori, distributori che avranno manifestata la persona dalla quale ricevettero lo scritto stampato;

2.° A riguardo di chiunque avrà manifestato lo stampatore;

3.° A riguardo eziandio dello stampatore che avrà manifestato l' autore.

285. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a dei crimini o delitti, gli

strillatori, quelli che affiggono, i venditori e distributori saranno puniti come complici dei provocatori, a meno che non abbiano manifestato le persone dalle quali ricevettero lo scritto contenente la provocazione.

Nel caso di rivelazione, essi non incorreranno che la detenzione da sei giorni a tre mesi, e la pena della complicità non sarà applicabile che a quelli i quali non avranno manifestate le persone da cui avranno ricevuto lo scritto stampato, ed allo stampatore, se è noto.

286. In tutt'i casi sovra espressi, avrà luogo la confisca degli esemplari appresi.

287. Qualunque esposizione o distribuzione di canzoni, pasquinate, figure od immagini contrarie ai buoni costumi, sarà punita con multa da sedici a cinquecento lire, con detenzione da un mese ad un anno, e colla confisca dei rami e degli esemplari stampati o incisi, delle canzoni, figure od altri oggetti del delitto.

288. La pena di detenzione e la multa prescritte nell'articolo precedente, saranno ridotte a pene di semplice polizia,

1.° Riguardo agli strillatori, venditori o distributori che avranno manifestato la persona che loro ha consegnato l'oggetto del delitto;

2.° Riguardo a chiunque avrà manifestato lo stampatore o l'incisore;

3.° Riguardo eziandio allo stampatore o all' incisore che avrà manifestato l' autore o la persona che gli avrà ordinata la stampa o l' incisione.

289. In tutt'i casi espressi nella presente sezione, quando sarà noto l' autore, questi subirà il *maximum* della pena annessa alla specie del delitto.

Disposizione particolare.

290. Chiunque, senza essere autorizzato dalla polizia, eserciterà il mestiere di strillatore o quello di affiggere scritti stampati, disegni od incisioni, anche munite del nome e cognome degli autori, stampatori, disegnatori od incisori, verrà punito con detenzione da sei giorni a due mesi.

Sezione VII.

Delle Associazioni od Unioni illecite.

291. Niuna associazione di più di venti persone, il di cui oggetto sarà di unirsi tutti i giorni o in certi giorni determinati per occuparsi di oggetti religiosi, letterarj, politici od altri, potrà formarsi senza la permissione del Governo, e senza sottoporsi alle condizioni che piacerà all' autorità pubblica di prescrivere all' associazione.

Nel numero delle persone indicate nel presente articolo, non sono comprese quelle domiciliate nella casa dove si unisce l'associazione.

292. Ogni associazione della natura sovra espressa che si sarà formata senza autorizzazione, o che, dopo di averla ottenuta, avrà violate le condizioni ad essa imposte, verrà sciolta.

I capi, direttori o amministratori della associazione saranno inoltre puniti con multa da sedici a duecento lire.

293. Se, con discorsi, esortazioni, invocazioni o preghiere, in qualunque lingua siansi, o con la lettura, affissione, pubblicazione o distribuzione di scritti qualunque, sono state fatte, in queste adunanze, delle provocazioni a dei crimini o a dei delitti, i capi, direttori ed amministratori di dette associazioni saranno puniti con multa da cento a trecento lire, e colla detenzione da tre mesi a due anni; salve le pene maggiori che fossero prescritte dalla legge contro gl'individui personalmente colpevoli della provocazione, i quali, in verun caso, non potranno essere puniti con pena minore di quella inflitta ai capi, direttori ed amministratori della associazione.

294. Chiunque, senza la permissione dell'autorità municipale, avrà acconsentito od accordato che si usi della di lui casa o del

di lui appartamento , in tutto o in parte , per l'unione dei membri di una associazione anche autorizzata , o per l' esercizio di un culto, verrà punito con multa da sedici a duecento lire.

TITOLO II.

Crimini e Delitti contro i privati.

Capo primo.

Crimini e Delitti contro le Persone.

Sezione prima.

Omicidio volontario ed altri Crimini capitali, Minacce di attentati contro le persone.

§ 1.°

Omicidio volontario, Assassinio, Parricidio, Infanticidio, Veneficio.

295. La morte volontariamente cagionata ad alcuno, si qualifica omicidio volontario.

296. Ogni omicidio commesso con premeditazione o con insidie, si qualifica assassinio.

297. La premeditazione consiste nel disegno formato, prima dell'azione, di attentare alla persona di un determinato individuo, ovvero di chi sarà trovato od incontrato, quand' anche un tal disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

298. Le insidie consistono nell' aspettare per maggiore o minor tempo, in uno o più luoghi, una persona, o per ucciderla, o per esercitare contro di essa atti di violenza.

299. Si qualifica parricidio l' omicidio volontario del padre o della madre legittimi, naturali o adottivi, o di ogni altro ascendente legittimo.

300. La morte volontariamente data ad un infante appena nato, si qualifica infanticidio.

301. Si qualifica veneficio qualunque attentato alla vita di una persona, col mezzo di sostanze che possono cagionare la morte più o meno prontamente, qualunque sia il modo con cui queste sostanze sieno state impiegate o somministrate, e qualunque ne sia stato l' effetto.

302. Ogni colpevole di assassinio, di arricidio, d' infanticidio e di veneficio,

sarà punito colla morte ; salva la disposizione particolare contenuta nell' articolo 13, relativamente al parricidio.

303. Saranno puniti come colpevoli di assassinio, tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, che, per l' esecuzione de' loro crimini, fanno uso di tormenti o commettono atti di sevizie.

304. Per l'omicidio volontario sarà inflitta la pena di morte, quando esso sarà preceduto, accompagnato o susseguito da un altro crimine o delitto.

In ogni altro caso, il colpevole d' omicidio volontario sarà punito coi lavori forzati a vita.

§ 2.°

Minacce.

305. Chiunque avrà, in uno scritto anonimo o firmato, fatto minacce di assassinio, di veneficio, o di qualunque altro attentato contro le persone che importasse la pena di morte, dei lavori forzati a vita, o della deportazione, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, quando la minaccia sarà stata accompagnata dall' ordine di deporre una somma di danaro in un luogo indicato, o di adempiere qualunque altra condizione.

306. Se la minaccia non è stata accompagnata da verun ordine o condizione, la

pena sarà la detenzione non minore di due anni, e non maggiore di cinque, e la multa da cento a seicento lire.

307. Se la minaccia fatta con ordine, o sotto condizione è stata verbale, il colpevole sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da venticinque a trecento lire.

308. Nei casi contemplati nei due precedenti articoli, il colpevole potrà inoltre essere posto, colla decisione o sentenza, sotto la sorveglianza speciale dell'alta polizia per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Sezione II.

Ferite e Percosse volontarie non qualificate Omicidio volontario, ed altri Crimini e Delitti volontarj.

309. Sarà punito colla pena della reclusione, chiunque avrà fatto delle ferite o dato delle percosse, se da questi atti di violenza sarà derivata malattia od incapacità di lavoro personale per un tempo maggiore di venti giorni.

310. Se il crimine menzionato nell'articolo antecedente è stato commesso con premeditazione o con insidie, la pena sarà quella dei lavori forzati a tempo.

311. Quando le ferite o le percosse non avranno cagionato alcuna malattia o

incapacità di lavoro personale della specie menzionata nell' articolo 309, il colpevole sarà punito con detenzione da un mese a due anni, e con multa da sedici a duecento lire.

Se vi furono insidie o premeditazione, la detenzione sarà da due a cinque anni, e la multa da cinquanta a cinquecento lire.

312. Nei casi contemplati negli articoli 309, 310 e 311, se il colpevole ha commesso il crimine verso il proprio padre o madre legittimi, naturali o adottivi, od altri ascendenti legittimi, sarà punito come segue:

Se l'articolo al quale il caso si riferisce prescrive la detenzione e la multa, il colpevole subirà la pena della reclusione;

Se l' articolo prescrive la pena di reclusione, egli subirà quella dei lavori forzati a tempo;

Se l' articolo prescrive la pena dei lavori forzati a tempo, egli subirà quella dei lavori forzati a vita.

313. I crimini ed i delitti contemplati nella presente sezione e nella sezione antecedente, quando vengano commessi con unione sediziosa, con ribellione o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, instigatori e provocatori delle unioni, ribellioni o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevoli di questi crimini o

di questi delitti, e condannati alle stesse pene stabilite per quelli che gli avranno personalmente commessi.

314. Chiunque avrà fabbricato o smerciato degli stili, tromboni o qualunque altra specie d'armi proibite dalla legge o dai regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito con detenzione da sei giorni a sei mesi.

Colui che avrà portate le dette armi sarà punito con multa da sedici a duecento lire.

In ambedue i casi, le armi saranno confiscate.

Restano salve le pene maggiori che potessero aver luogo, pel caso di complicità di crimine.

315. Oltre le pene correzionali prescritte negli articoli precedenti, i tribunali potranno pronunciare l' assoggettamento alla sorveglianza dell' alta polizia per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di dieci.

316. Ogni colpevole del crimine di castratura, subirà la pena dei lavori forzati a vita.

Se ne è risultata la morte prima dello spirare dei quaranta giorni susseguenti al crimine, il colpevole subirà la pena di morte.

317. Chiunque, con alimenti, bevande, medicamenti, violenze, o con qualunque

altro mezzo, avrà procurato l'aborto di una donna gravida, sia ch' essa v' abbia o no acconsentito, sarà punito colla reclusione.

La stessa pena avrà luogo contro la donna che da sè medesima si sarà procurato l' aborto, o che avrà acconsentito a far uso dei mezzi che le saranno stati indicati o somministrati a questo fine, se l' aborto ne seguì.

I medici, chirurghi ed altri uffiziali di sanità, come pure gli speziali che avranno indicato o somministrato questi mezzi, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, nel caso che l' aborto abbia avuto effetto.

318. Chiunque avrà venduto o smerciato delle bevande adulterate, contenenti misture nocevoli alla salute, sarà punito con detenzione da sei giorni a due anni, e con multa da sedici a cinquecento lire.

Saranno apprese e confiscate le bevande adulterate appartenenti al venditore, o a chi ne fa smercio.

SEZIONE III.

Omicidio, Ferite e Percosse involontarie; Crimini e Delitti scusabili, e Casi nei quali non possono essere scusati; Omicidio, Ferite e Percosse che non sono nè crimini nè delitti.

§ 1.°

Omicidio, Ferite e Percosse involontarie.

319. Chi, per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti, avrà commesso involontariamente un omicidio, o involontariamente vi avrà dato causa, sarà punito con detenzione da tre mesi a due anni, e con multa da cinquanta a seicento lire.

320. Se dalla mancanza di precauzione o d' avvertenza non derivarono che ferite o percosse, la detenzione sarà da sei giorni a due mesi, e la multa da sedici a cento lire.

§ 2.°

Crimini e Delitti scusabili, e Casi nei quali non possono essere scusati.

321. L' omicidio volontario, come pure le ferite e le percosse, sono scusabili se

siano state provocate con percosse o violenze gravi contro le persone.

322. I crimini e delitti menzionati nel precedente articolo sono egualmente scusabili, se siano stati commessi respingendo di giorno la scalata o la rottura di recinti, muri o ingressi di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze.

Se il fatto sia seguito di notte, questo caso vien regolato dall' articolo 329.

323. Il parricidio non è mai scusabile.

324. L' omicidio commesso da un conjuge nell' altro conjuge , non è scusabile , se la vita del marito o della moglie che ha commesso l' omicidio non è stata posta in pericolo nell'istante istesso in cui l'omicidio ebbe luogo.

Nondimeno, nel caso d'adulterio contemplato nell' articolo 336 , l' omicidio commesso dal marito nella moglie, come pure nel di lei complice, nell' istante in cui li sorprende in flagrante delitto nella casa conjugale, è scusabile.

325. Il crimine di castratura, se è stato immediatamente provocato con un oltraggio violento al pudore , sarà considerato come l' omicidio o le ferite scusabili.

326. Quando la circostanza che dà luogo a scusabilità sarà provata,

Se si tratta di un crimine importante la pena di morte , o dei lavori forzati a

vita, o della deportazione, la pena sarà ridotta alla detenzione da uno a cinque anni;

Se si tratta di ogni altro crimine, la pena sarà ridotta alla detenzione da sei mesi a due anni.

In questi due primi casi, i colpevoli potranno inoltre essere sottoposti, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell' alta polizia per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

Se si tratta di un delitto, la pena sarà ridotta alla detenzione da sei giorni a sei mesi.

§ 3.°

Omicidio, Ferite e Percosse non qualificate crimini nè delitti.

327. Non vi è nè crimine nè delitto, quando l'omicidio, le ferite e le percosse fossero ordinate dalla legge, e comandate dall' autorità legittima.

328. Non vi è nè crimine nè delitto, quando l'omicidio, le ferite e le percosse fossero comandate da attuale necessità di legittima difesa di sè stesso o d'altrui.

329. Sono compresi fra i casi di attuale necessità di difesa, i due casi seguenti:

1.° Se l'omicidio è stato commesso, se le ferite sono state fatte, o se le percosse furono date respingendo, di notte,

la scalata o la rottura di recinti, muri o ingressi di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze;

2.° Se il fatto ebbe luogo difendendosi contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

Sezione IV.

Attentati ai Costumi.

330. Chiunque avrà commesso un pubblico oltraggio al pudore, sarà punito con detenzione da tre mesi ad un anno, e con multa da sedici a duecento lire.

331. Chiunque avrà commesso il crimine di stupro violento, o sarà colpevole di qualunque altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza contro individui dell' uno o dell' altro sesso, sarà punito colla reclusione.

332. Se il crimine è stato commesso sopra una persona minore di quindici anni compiuti, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo.

333. La pena sarà dei lavori forzati a vita, se i colpevoli sono nella classe di quelli che hanno autorità sulla persona contro cui commisero l'attentato, se essi ne sono institutori o domestici salariati, o se sono funzionarj pubblici o ministri di

culto; o se il colpevole, qualunque siasi, è stato assistito nel crimine da una o più persone.

334. Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione della gioventù dell' uno o dell' altro sesso al di sotto dell' età d' anni ventuno, sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da cinquanta a cinquecento lire.

Se la prostituzione o la corruzione fu eccitata, favorita o facilitata dai padri, madri, tutori o altre persone incaricate di averne cura, la pena sarà della detenzione da due a cinque anni, e della multa da trecento a mille lire.

335. I colpevoli del delitto indicato nel precedente articolo saranno interdetti da ogni tutela e curatela, e da ogni partecipazione al consiglio di famiglia per due anni almeno e cinque al più, se sono fra quelli ai quali si applica il primo paragrafo del detto articolo; e per dieci anni al meno e venti al più, se sono di quelli di cui si parla nel secondo paragrafo.

Se il delitto è stato commesso dal padre o dalla madre, il colpevole sarà in oltre privato dei diritti e vantaggi accordatigli sulla persona e sui beni del figlio dal Codice Napoleone, lib. 1, tit. IX della *Patria potestà*.

In tutti i casi, i colpevoli potranno inoltre essere assoggettati, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell' alta polizia, osservando, per la durata della sorveglianza, ciò che si è stabilito per la durata dell' interdizione menzionata nel presente articolo.

336. L'adulterio della moglie non potrà essere denunciato che dal marito: questa facoltà non avrà più luogo, s'egli è nel caso contemplato nell' articolo 339.

337. La moglie convinta d' adulterio subirà la pena di detenzione non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

Il marito potrà far cessare l'effetto di questa condanna, consentendo a riprendere la moglie.

338. Il complice della moglie adultera sarà punito con detenzione per lo stesso spazio di tempo, e, inoltre, con multa da cento a due mila lire.

Le sole prove che potranno essere ammesse contro l' imputato di complicità, saranno, oltre il flagrante delitto, quelle risultanti da lettere o altre carte scritte dall' imputato.

339. Il marito che avrà tenuta una concubina nella casa conjugale, e che sarà stato convinto sopra la querela della moglie, verrà punito con multa da cento a due mila lire.

340. Chiunque essendo vincolato in matrimonio ne avrà contratto un altro prima che il precedente sia disciolto, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

L'ufficiale pubblico che avrà prestato il suo ministero a questo matrimonio, sapendo l'esistenza del precedente, sarà condannato alla stessa pena.

SEZIONE V.

Arresti illegali e Sequestri di persone.

341. Saranno puniti colla pena dei lavori forzati a tempo quelli che, senza l'ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi nei quali la legge ordina di fermare gl'imputati, avranno arrestato, detenuto o sequestrato una persona qualunque;

Chiunque avrà prestato un luogo per effettuare la detenzione o il sequestro, subirà la stessa pena.

342. Se la detenzione o il sequestro durarono più d'un mese, la pena sarà quella dei lavori forzati a vita.

343. La pena sarà ridotta alla detenzione da due a cinque anni, se i colpevoli dei delitti menzionati nell' articolo 341, contro i quali non siasi ancora proceduto, hanno messa in libertà la persona arrestata, sequestrata o detenuta, prima

che si compia il decimo giorno da quello dell'arresto, detenzione o sequestro. Essi potranno nondimeno essere rimessi sotto la sorveglianza dell'alta polizia da cinque a dieci anni.

344. In ciascuno dei tre casi seguenti, i colpevoli saranno puniti colla morte;

1.° Se l'arresto è stato eseguito con uso di un falso abito distintivo, sotto un nome falso, o sotto un falso ordine della pubblica autorità;

2.° Se l'individuo arrestato, detenuto o sequestrato, è stato minacciato di morte;

3.° Se è stato assoggettato a tormenti corporali.

Sezione VI.

Crimini e Delitti tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato civile di un Infante, o a compromettere la sua esistenza. -- Ratto di minori. -- Violazione delle leggi sulle Inumazioni.

§ 1.°

Crimini e Delitti verso l'Infante.

345. I colpevoli di ratto, di occultazione o di soppressione di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, o di parto supposto, saranno puniti colla reclusione.

La stessa pena avrà luogo contro coloro, ai quali essendo affidato un infante,

non lo presenteranno alle persone che hanno diritto di reclamarlo.

346 Chi, avendo assistito ad un parto, non avrà fatta la dichiarazione ingiuntagli dall'articolo 56 del Codice Napoleone, ed entro il termine stabilito dall'articolo 55 dello stesso Codice, sarà punito con detenzione da sei giorni a sei mesi, e con multa da sedici a trecento lire.

347. Chiunque, avendo trovato un infante recentemente nato, non lo avrà consegnato all'ufficiale dello stato civile, come è prescritto nell' articolo 58 del Codice Napoleone, sarà punito colle pene prescritte nel precedente articolo.

La presente disposizione non è applicabile a chi avesse acconsentito d'incaricarsi della cura dell'infante, e avesse fatto a questo riguardo la sua dichiarazione avanti la municipalità del luogo dove l'infante è stato trovato.

348. Coloro che avranno portato ad un ospizio un infante minore di sette anni compiti, che loro fosse stato confidato perchè ne prendessero cura o per qualunque altro fine, saranno puniti con detenzione da sei settimane a sei mesi e con multa da sedici a cinquanta lire.

Non avrà però luogo veruna pena, se non erano tenuti o non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento

ed al mantenimento dell'infante, e se nessuno vi avea provveduto.

349. Quelli che avranno esposto e abbandonato in un luogo solitario un infante minore di sette anni compiti, quelli che avranno dato l'ordine di esporlo in tal modo, se quest' ordine è stato eseguito, saranno, per questo solo fatto, condannati alla detenzione da sei mesi a due anni, ed alla multa da sedici a duecento lire.

350. La pena prescritta nell' antecedente articolo sarà da due a cinque anni, e la multa da cinquanta a quattrocento lire, contro i tutori o le tutrici, gl' institutori o le institutrici dell' infante esposto e abbandonato da loro o per loro ordine.

351. Se, in conseguenza dell'esposizione e dell' abbandono contemplati negli articoli 349 e 350, l'infante sia rimasto mutilato o storpiato, il fatto verrà considerato come ferita volontaria ad esso recata dalla persona che l'ha esposto ed abbandonato; e se ne derivò la morte, il fatto verrà considerato come omicidio volontario: nel primo caso, i colpevoli subiranno la pena delle ferite volontarie; e, nel secondo caso, quella dell' omicidio volontario.

352. Quelli che avranno esposto ed abbandonato in luogo non solitario un infante minore di sette anni compiti, saranno puniti con detenzione da tre mesi

ad un anno, e con multa da sedici a cento lire.

353. Il delitto contemplato nell' antecedente articolo sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da lire venticinque a duecento, se sia stato commesso dai tutori o tutrici, istitutori o istitutrici dell' infante.

§ 2.°

Ratto di Minori.

354. Chiunque avrà, con frode o violenza, rapito o fatto rapire dei minori, o gli avrà strascinati, deviati o condotti via, o gli avrà fatti strascinare, deviare o condur via dai luoghi ove erano collocati dalle persone, all' autorità o alla direzione delle quali erano soggetti o confidati, subirà la pena della reclusione.

355. Se la persona in questa guisa rapita o deviata è una fanciulla minore di sedici anni compiti, la pena sarà quella dei lavori forzati a tempo.

356. Quando la fanciulla minore di sedici anni avesse acconsentito ad essere rapita, o avesse seguito volontariamente il rapitore, se questi era maggiore di ventun anni, sarà condannato ai lavori forzati a tempo.

Se il rapitore non aveva ancora ventun' anni, sarà punito con detenzione da due a cinque anni.

357. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla che ha rapita, non si potrà procedere contro il medesimo se non sulla querela delle persone, che, secondo il Codice Napoleone, hanno il diritto di dimandare la nullità del matrimonio, nè potrà essere condannato, che dopo che la nullità del matrimonio sarà stata pronunciata.

§ 3.°

Violazioni delle leggi sulle Inumazioni.

358. Quelli che, senza precedente autorizzazione dell' ufficiale pubblico, nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto inumare un cadavere, saranno puniti con detenzione da sei giorni a due mesi, e con multa da sedici a cinquanta lire; salva la procedura pei crimini, che si potessero in tale circostanza imputare agli autori di questo delitto.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che avranno contravvenuto, in qualunque siasi modo, alla legge e ai regolamenti relativi alle inumazioni affrettate.

359. Chiunque avrà ricevuto o nascosto il cadavere d'una persona uccisa o morta

in conseguenza di percosse o ferite, sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da cinquanta a quattrocento lire; salve le pene più gravi, in caso di complicità nel crimine.

360. Sarà punito con detenzione da tre mesi ad un anno, e con multa da sedici a duecento lire, chiunque si sarà reso colpevole di violazione di tombe o di sepolcri, salve le pene pei crimini o delitti che vi fossero congiunti.

Sezione VII.

Falsa Testimonianza, Calunnia, Ingiurie; Rivelazione di segreti.

§ 1.°

Falsa Testimonianza.

361. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, sia in aggravio, sia in favore dell'accusato, verrà punito coi lavori forzati a tempo.

Ove però l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il falso testimonio che ha deposto in di lui aggravio subirà la stessa pena.

362. Chi sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia, sia in aggravio, sia in favore dell' imputato, sarà punito colla reclusione.

363. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile, sarà punito colla pena prescritta nell' antecedente articolo.

364. Il falso testimonio in materia correzionale, di polizia o civile, che avrà ricevuto del denaro, una ricompensa qualunque o delle promesse, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

In tutti i casi, verrà confiscato ciò che il falso testimonio avrà ricevuto.

365. Il colpevole di subornazione di testimonj sarà condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, se la falsa testimonianza che ne fu l'oggetto importa la pena della reclusione; ai lavori forzati a vita, se la falsa testimonianza importerà la pena dei lavori forzati a tempo, o quella della deportazione; ed alla pena di morte, quando essa importerà quella dei lavori forzati a vita o la pena capitale.

366. Colui al quale sarà stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, e che avrà fatto un falso giuramento, verrà punito colla degradazione civica.

§ 2.°

Calunnie, Ingiurie, Rivelazione di segreti.

367. Sarà reo del delitto di calunnia colui che, o in luoghi od unioni pubbliche, o in un atto autentico e pubblico, o in una stampa o scritto che sarà stato affisso, venduto o distribuito, avrà imputato ad un individuo qualunque dei fatti che, se sussistessero, esporrebbero quello contro cui sono articolati a delle procedure criminali o correzionali, od anche soltanto all' odio o al disprezzo dei cittadini.

La presente disposizione non è applicabile ai fatti di cui la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l' autore dell' imputazione era tenuto, per la natura delle sue funzioni o dei suoi doveri, di rivelare o di reprimere.

368. È riputata falsa, ogni imputazione in sostegno della quale non venga addotta la prova legale. In conseguenza, l'autore dell' imputazione non sarà ammesso, per sua difesa, a domandare che ne sia fatta la prova; e non potrà nemeno allegare come mezzo di scusa che i documenti o i fatti sono notorj, o che le imputazioni che danno luogo alla procedura, sono copiate od estratte da fogli stranieri, o da altri scritti stampati.

369. Le calunnie diffuse col mezzo di fogli stranieri, potranno dar luogo a

procedura contro coloro che avranno spedito gli articoli o dato l'ordine d'inserirli, o contribuito alla introduzione o alla distribuzione di questi fogli nel Regno.

370. Quando il fatto imputato sarà legalmente provato vero, l'autore dell'imputazione sarà esente da ogni pena.

Non sarà considerata come prova legale che quella risultante da una sentenza, o da qualunque altro atto autentico.

371. Quando non sarà addotta la prova legale, il calunniatore verrà punito come segue:

Se il fatto imputato è di natura da meritare la pena di morte, dei lavori forzati a vita o della deportazione, il colpevole sarà punito con detenzione da due a cinque anni, e con multa da duecento a cinque mila lire.

In ogni altro caso, la detenzione sarà da uno a sei mesi, e la multa da cinquanta a due mila lire.

372. Allorchè i fatti imputati, saranno punibili secondo la legge, e l'autore dell'imputazione gli avrà denunziati, si sospenderà la procedura e la sentenza sul delitto di calunnia, durante l'istruzione sopra questi fatti.

373. Chiunque avrà fatto per iscritto una denunzia calunniosa contro una o più persone, agli ufficiali di giustizia o di polizia amministrativa o giudiziaria, sarà punito

con detenzione da un mese ad un anno, e con multa da cento a tre mila lire.

374. In ogni caso il calunniatore, contando dal giorno in cui avrà subíta la pena, sarà interdetto per cinque anni almeno e per dieci al più, dai diritti espressi nell'articolo 42 del presente Codice.

375. Quanto alle ingiurie o alle espressioni insultanti che non contenessero la imputazione di verun fatto preciso, ma quella di un vizio determinato, se esse sono state proferite in luoghi od adunanze pubbliche, o inserite in iscritti o stampe che fossero state sparse e distribuite, la pena sarà della multa da sedici a cinquecento lire.

376. Ogni altra ingiuria od espressione oltraggiante che non avrà avuto questo doppio carattere di gravità e di pubblicità, non darà luogo che a pene di semplice polizia.

377. Per le imputazioni e le ingiurie che fossero contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, o nelle aringhe, i giudici della causa potranno, giudicandola, o pronunciare la soppressione delle ingiurie o degli scritti ingiuriosi, o redarguire gli autori del delitto, o sospenderli dalle loro funzioni, e decidere sui danni ed interessi.

La durata di questa sospensione non potrà eccedere sei mesi; in caso di recidiva, essa sarà di un anno almeno e di cinque anni al più.

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi hanno il carattere di grave calunnia, ed i giudici incaricati della causa non possono conoscere del delitto, essi non potranno pronunciare contro gl' imputati che una sospensione provvisoria dalle loro funzioni, e li rimetterranno, per la sentenza sul delitto, avanti i giudici competenti.

378. I medici, chirurghi ed altri ufficiali di sanità, come pure gli speziali, le levatrici, e qualunque altra persona depositaria, pel suo stato o professione, dei segreti ad essa confidati, che, fuori dei casi in cui la legge la obbliga a darne denuncia, avrà rivelato questi segreti, sarà punita con detenzione da uno a sei mesi, e con multa da cento a cinquecento lire.

CAPO II.

Crimini e Delitti contro le Proprietà.

SEZIONE I.

Furti.

379. Chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene, è colpevole di furto.

380. Le sottrazioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno dei loro mariti, da un vedovo

o da una vedova, quanto alle cose che appartenevano al conjuge defunto, dai figli o altri discendenti a danno del loro padre o madre o altri ascendenti, dai padri e madri o altri ascendenti a danno dei loro figli o altri discendenti, o dagli affini negli stessi gradi, non potranno dar luogo che a riparazioni civili.

Per ogni altro individuo che avesse ricettato o messo a proprio profitto tutto o parte delle cose sottratte, avranno luogo le pene del furto.

381. Saranno puniti colla pena di morte, le persone colpevoli di furti commessi colla riunione delle cinque seguenti circostanze:

1.° Se il furto è stato commesso di notte;

2.° Se è stato commesso da due o più persone;

3.° Se i colpevoli od uno di essi portavano armi apparenti o nascoste;

4.° Se hanno commesso il crimine sia mediante rottura esterna, o scalata, o false chiavi, in una casa, appartamento, camera o alloggio abitato o inserviente all'abitazione, o loro dipendenze, sia prendendo il titolo di un funzionario pubblico o d'un uffiziale civile o militare, sia dopo d'essersi rivestiti dell'uniforme od abito distintivo del funzionario od uffiziale, sia allegando un falso ordine dell'autorità civile o militare;

5.° Se hanno commesso il crimine con violenza o minacce di far uso delle loro armi.

382. Sarà punito coi lavori forzati a vita, ogni colpevole di furto commesso con violenza, e, di più, col concorso di due delle quattro prime circostanze contemplate nel precedente articolo.

Se anche la violenza mediante la quale il furto è stato commesso, ha lasciato tracce di ferite o di contusioni, questa sola circostanza basterà perchè sia inflitta la pena dei lavori forzati a vita.

383. Saranno egualmente puniti coi lavori forzati a vita i furti commessi sulle pubbliche strade.

384. Sarà punito coi lavori forzati a tempo, ogni colpevole di furto commesso con uno dei mezzi enunciati nel N.° 4.° dell'articolo 381, quand'anche la rottura, la scalata e l'uso di false chiavi abbiano avuto luogo in edificj, parchi o recinti non inservienti alla abitazione e non dipendenti da case abitate, e quand'anche la rottura non fosse stata che interna.

385. Sarà egualmente punito coi lavori forzati a tempo ogni colpevole di furti commessi, sia con violenza, quand' essa non avrà lasciato alcuna traccia di ferita o di contusione, e non sarà accompagnata da verun' altra circostanza, sia senza

violenza, ma colla riunione delle tre seguenti circostanze:

1.° Se il furto è stato commesso di notte;

2.° Se è stato commesso da due o più persone;

3.° Se il colpevole, o uno dei colpevoli, aveva armi apparenti o nascoste.

386. Sarà punito colla reclusione ogni colpevole di furti commessi in alcuno dei casi seguenti:

1.° Se il furto è stato commesso di notte, e da due o più persone, o se è stato commesso con una sola di queste due circostanze, ma però in un luogo abitato o inserviente all' abitazione;

2.° Se il colpevole, o uno dei colpevoli aveva armi apparenti o nascoste, quand anche il luogo dove il furto è stato commesso non fosse nè abitato nè inserviente all'abitazione, e quand'anche il furto sia stato commesso di giorno e da una sola persona;

3.° Se il ladro è un domestico od un uomo di servizio salariato, anche quando avrà commesso il furto verso le persone ch'esso non serviva, ma che si trovavano o nella casa del suo padrone, o in quella dove l'accompagnava; oppure se esso è un operajo, compagno o garzone di bottega, nella casa, officina o magazzino del suo

padrone, o un individuo che lavori abitualmente nell'abitazione nella quale avrà rubato;

4.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, oste, o vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro incaricati, quand'avranno rubato tutto o parte delle cose che erano loro affidate per questo titolo; o finalmente, se il colpevole ha commesso il furto nella locanda od osteria nella quale era alloggiato.

387. I vetturali, barcajuoli o loro incaricati, che avranno alterato dei vini, o qualunque altra sorta di liquidi o di mercanzie a loro affidate per il trasporto, e che avranno commesso quest'alterazione mescolandovi sostanze nocive, saranno puniti colla pena prescritta nell'articolo antecedente.

Se non vi fu mistura di sostanze nocive, la pena sarà della detenzione da un mese ad un anno, e della multa da sedici a cento lire.

388. Chiunque avrà rubato nei campi, dei cavalli o bestie da soma, da tiro o da cavalcatura, bestiami grossi o minuti, degl'istrumenti d'agricoltura, delle raccolte o mucchi di grani facenti parte di raccolte, sarà punito colla reclusione.

Avrà luogo la stessa pena pei furti di legne nelle tagliate de' boschi, e di pietre nelle cave, come pure pei furti di pesci negli stagni, vivaj o serbatoj.

389. La stessa pena avrà luogo, se, per commettere un furto, sono stati levati o spostati i termini che separano le proprietà.

390. Si considera *casa abitata*, qualunque fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, che senza essere attualmente abitata, è destinata alla abitazione, e tutto ciò che ne dipende, come cortili, cortili interni, granaj, scuderie, edificj che vi sono rinchiusi, qualunque ne sia l'uso, e quand'anche essi avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

391. Si considera *parco* o *recinto*, ogni fondo circondato da fossi, pali, canici, asse, siepi verdi o secche, o da muri, di qualunque siasi specie di materiali, qualunque sia l'altezza, la grossezza, la vetustà, il deterioramento di questi diversi ricinti, quand'anche non avessero porte chiuse a chiave o altrimenti, o quando per porta vi fossero cancelli abitualmente aperti.

392. I parchi mobili destinati a contenere del bestiame nelle campagne, di qualunque materiale sieno fatti, vengono essi pure considerati come recinti; e quando sono annessi a capanne mobili o altri ricoveri destinati ai custodi, si ritengono dipendenti da casa abitata.

393. Si considera *rottura*, ogni sforzamento, efrazione, guasto, demolizione, atterramento di muri, tetti, soffitte, porte, finestre, serrature, catenacci od altri utensili od instrumenti inservienti a chiudere o ad impedire il passaggio, e di qualunque altra siasi specie di chiusura.

394. Le rotture sono esterne od interne.

395. Le rotture esterne sono quelle mediante le quali alcuno può introdursi nelle case, cortili, cortili interni, ricinti o dipendenze, o negli appartamenti od alloggi particolari.

396. Le rotture interne sono quelle che, dopo l'introduzione nei luoghi menzionati nell'articolo precedente, vengono fatte alle porte o ricinti di dentro, come pure agli armadj o ad altri mobili chiusi.

È compresa nella classe delle rotture interne, la semplice sottrazione di casse, scatole, balle involte in tela e legate con corde, ed altri mobili chiusi, che contengono degl'effetti qualunque, sebbene la rottura non sia stata fatta sul luogo.

397. Si considera *scalata*, ogni ingresso nelle case, fabbricati, cortili, cortili interni, edificj qualunque, giardini, parchi e recinti, eseguito sorpassando muri, porte, tetti o qualunque altra chiusura.

È circostanza aggravante al pari della scalata, l'introduzione per mezzo di una

apertura sotterranea, diversa da quella che è stata destinata all' ingresso.

398. Si considerano *false chiavi*, tutti gli uncinetti, grimaldelli, le chiavi comuni imitate, contraffatte o alterate o che non sono state destinate dal proprietario, locatario, albergatore od oste alla serratura, catenaccio o chiudimento qualunque per cui il colpevole le avrà adoperate.

399. Chiunque avrà contraffatto o alterato delle chiavi, sarà condannato alla detenzione da tre mesi a due anni, ed alla multa da venticinque a centocinquanta lire.

Se il colpevole è un fabbro ferrajo di professione, sarà punito colla reclusione;

Il tutto, salve le pene maggiori, se vi è luogo, nel caso di complicità di crimine.

400. Chiunque avrà estorto per forza, violenza o costringimento la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di un documento qualunque contenente od operante obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

401. Gli altri furti non specificati nella presente sezione, quelli che si commettono dai borsajoli e le ruberie, come pure gli attentati di questi stessi delitti, saranno puniti con detenzione non minore di un anno, nè maggiore di cinque, a cui potrà aggiungersi la multa da sedici a cinquecento lire.

I colpevoli potranno anche essere interdetti dai diritti menzionati nell' articolo 42 del presente Codice, per cinque anni almeno e dieci al più, a contare dal giorno in cui avranno subìta la pena.

Essi potranno pure essere sottoposti, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell' alta polizia per un egual numero di anni.

Sezione II.

Bancarotta, Truffa, ed altre specie di Frode.

§ 1.°

Bancarotta e Truffa.

402. Quelli che, nei casi contemplati nel Codice di commercio, saranno dichiarati colpevoli di bancarotta, verranno puniti come segue:

I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena dei lavori forzati a tempo.

I rei di bancarotta semplice saranno puniti con detenzione non minore di un mese, e non maggiore di due anni.

403. Quelli che, conformemente al Codice di commercio, saranno dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, verranno puniti colla medesima pena de' rei di bancarotta fraudolenta.

404. Gli agenti di cambio e sensali che avranno fatto fallimento, saranno puniti colla pena dei lavori forzati a tempo; se verranno convinti di bancarotta fraudolenta, la pena sarà dei lavori forzati a vita.

405. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando dei rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza o il timore di un successo, di un accidente, o di qualunque altro avvenimento chimerico, si sarà fatto consegnare o rilasciare dei fondi, dei mobili, o delle obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quitanze o liberazioni, ed avrà, con alcuno di questi mezzi, truffato o tentato di truffare la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito con detenzione non minore di un anno, e non maggiore di cinque, e con multa da cinquanta a tre mila lire.

Il colpevole potrà, inoltre, a contare dal giorno in cui avrà subíta la pena, essere interdetto, per cinque anni almeno e dieci al più, dai diritti espressi nell' articolo 42 di questo Codice, salve sempre le pene maggiori, se vi è crimine di falso.

§ 2.°

Abuso di confidenza.

406. Chiunque avrà abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore, per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio delle obbligazioni, quitanze o liberazioni, per imprestito di denaro o di cose mobiliari, o di effetti di commercio, o di qualunque altro effetto obbligatorio, sotto qualsisia forma questa negoziazione sia stata fatta o mascherata, sarà punito con detenzione da due mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni ed interessi che saranno dovuti alle parti lese, nè essere minore di venticinque lire.

Potrà inoltre applicarsi la disposizione portata dal secondo paragrafo dell'articolo precedente.

407. Chiunque abusando di un foglio in bianco munito di firma a lui confidato, vi avrà fraudolentemente scritto sopra un'obbligazione o liberazione, o qualunque altro atto che possa compromettere la fortuna o la persona del signatario, sarà punito colle pene prescritte nell'articolo 405.

Nel caso in cui il foglio in bianco munito di firma non gli sarà stato confidato,

si procederà contro di esso come falsario, e verrà punito come tale.

408 Chiunque avrà distratto o dissipato, a pregiudizio del proprietario, possessore o detentore degli effetti, danari, mercanzie, biglietti, quitanze, o qualunque altro scritto contenente od operante obbligazione o liberazione, che non gli erano stati consegnati che a titolo di deposito, o di un lavoro mercenario, coll' obbligo di restituirli o presentarli, o di farne un uso od impiego determinato, sarà punito colle pene stabilite nell' articolo 406.

Sono sempre salve le disposizioni degli articoli 254, 255 e 256, relativamente alle sottrazioni e trafugamenti di denari, effetti o documenti, commessi nei depositi pubblici.

409. Chiunque, dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento o memoria, l' avrà in qualsiasi modo trafugata, sarà punito con multa da venticinque a trecento lire.

Questa pena verrà pronunciata dal tribunale che giudicherà della controversia.

§ 3.°

Contravvenzioni ai Regolamenti sulle case di giuoco, sulle lotterie, e sulle case di prestito con pegno.

410. Quelli che avranno tenuta una casa di giuoco d'azzardo, e vi avranno ammesso il pubblico, sia liberamente, sia mediante la presentazione degl' interessati od associati, i banchieri di questa casa, tutti quelli che avranno tenuto o stabilito lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gli amministratori, incaricati o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti con detenzione da due a sei mesi, e con multa da cento a sei mila lire.

I colpevoli potranno inoltre, a contare dal giorno in cui avranno subìta la pena, essere interdetti per cinque anni al meno e dieci al più, dai diritti espressi nell' articolo 42 di questo Codice.

In tutti i casi, saranno confiscati tutti i fondi od effetti che saranno trovati esposti in giuoco o messi alle lotterie, i mobili, gli instrumenti, utensili, ed altre cose impiegate o destinate pei giuochi o per le lotterie, le mobiglie e gli effetti mobiliari, dei quali questi luoghi saranno forniti od ornati.

411. Quelli che avranno stabilito o tenuto delle case di prestito con pegno, senza legale autorizzazione, o che, essendo autorizzati, non avranno tenuto un registro conforme ai regolamenti, contenente di seguito, senza alcuno spazio in bianco o interlineazione, le somme, o gli oggetti prestati, i nomi e cognomi, l'abitazione e professione di coloro che ricevono il prestito, la natura, la qualità, il valore degli oggetti messi in pegno, saranno puniti con detenzione da quindici giorni a tre mesi, e con multa da cento a due mila lire.

§ 4.°

Impedimenti frapposti alla libertà degl' Incanti.

412. Coloro che, nelle aggiudicazioni della proprietà, dell' usufrutto o della locazione di cose mobiliari o immobiliari, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione o di un' opera qualunqne, avranno impedita o turbata la libertà degl' incanti o delle obblazioni con vie di fatto, violenze o minacce, sia prima, sia durante gli incanti o le oblazioni, saranno puniti con detenzione da quindici giorni a tre mesi, e con multa non minore di cento, nè maggiore di cinque mila lire.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che avranno allontanati gli oblatori, con doni o promesse.

§ 5.

Violazione dei Regolamenti relativi alle manifatture, al commercio ed alle arti

413. Ogni violazione dei regolamenti di amministrazione pubblica, relativi ai prodotti delle manifatture del Regno che si trasporteranno all'estero, e che hanno per oggetto di garantire la buona qualità, le dimensioni e la natura della fabbricazione, sarà punita con multa da duecento a tre mila lire, e colla confisca delle mercanzie. Queste due pene potranno essere pronunciate cumulativamente o separatamente, secondo le circostanze.

414. Qualunque concerto tra quelli che fanno lavorare gli operaj, tendente a forzare ingiustamente ed abusivamente la minorazione de' salarj, seguito da un tentativo, o da un principio di esecuzione, sarà punito con detenzione da sei giorni ad un mese, e con multa da duecento a tre mila lire.

415. Ogni concerto di operaj per far cessare nello stesso tempo il lavoro, interdire il lavoro in un opificio, impedire di recarvisi o di restarvi prima o

dopo certe ore, ed in generale per sospendere, impedire, rincarire la mano d'opera, verrà punito con detenzione da uno a tre mesi, se vi sarà stato un tentativo o un principio di esecuzione.

I capi o provocatori saranno puniti con detenzione da due a cinque anni.

416. Saranno parimente puniti colle pene prescritte nell'articolo precedente e colle stesse distinzioni, gli operaj che avranno pronunciato delle multe, delle proibizioni, delle interdizioni o qualunque altra proscrizione sotto il nome di condanna, e sotto qualunque altra qualificazione, sia contro i direttori di opificj ed impresarj di lavori, sia gli uni contro gli altri.

Nel caso del presente articolo e in quello del precedente, i capi, o provocatori del delitto potranno, espiata la pena, essere sottoposti alla sorveglianza dell'alta polizia da due a cinque anni.

417. Chiunque, all'oggetto di nuocere alla industria italiana, avrà fatto passare in paese estero dei direttori, commessi od operaj di uno stabilimento, sarà punito con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da cinquanta a trecento lire.

418. Ogni direttore, commesso, operajo di una fabbrica, che avrà comunicato a stranieri o ad Italiani residenti in paese estero, dei segreti della fabbrica in cui è

impiegato, sarà punito colla reclusione, e con multa da cinquecento fino a ventimila lire.

Se questi segreti sono stati comunicati ad Italiani residenti nel Regno, la pena sarà della detenzione da tre mesi a due anni, e della multa da sedici fino a duecento lire.

419. Quelli che, con fatti falsi o calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico, con offerte maggiori del prezzo che domandavano i venditori medesimi, con unioni o concerti tra i principali detentori di una stessa mercanzia o derrata, tendenti a non venderla od a venderla solo a un dato prezzo, o che, con qualunque via o mezzo fraudolento avranno procurato l'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle derrate o mercanzie, o delle carte ed effetti pubblici al di sopra o al di sotto del prezzo che sarebbe stato determinato dalla libera e naturale concorrenza del commercio, saranno puniti con detenzione di un mese almeno e di un anno al più, e con multa da cinquecento a dieci mila lire. I colpevoli potranno, inoltre, essere sottoposti, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell'alta polizia per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

420. La pena sarà della detenzione di due mesi almeno e di due anni al più,

e della multa da mille a venti mila lire, se questi maneggi riguardavano grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane, vino, o qualunque altra bevanda.

Potranno i colpevoli essere assoggettati alla sorveglianza dell' alta polizia, per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

421. Le scommesse che saranno state fatte sull' alzamento od abbassamento degli effetti pubblici, saranno punite colle pene prescritte nell' articolo 419.

422. Sarà riputata scommessa di questo genere, qualunque convenzione di vendita o consegna di effetti pubblici, quando il venditore non proverà che erano a sua disposizione al tempo della convenzione, o che dovevano trovarvisi al tempo della consegna.

423. Chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie d' oro o d' argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, sulla natura di qualsiasi mercanzia; chiunque, con l' uso di falsi pesi o di false misure, avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute, sarà punito con detenzione da tre mesi ad un anno, e con multa che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni, e dei danni ed interessi, nè essere minore di cinquanta lire.

Gli oggetti del delitto, od il loro valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati; i falsi pesi e le false misure saranno parimente confiscate, e di più spezzate.

424. Se il venditore e il compratore si sono serviti, ne' loro contratti, di pesi o di misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello Stato, il compratore sarà privato di qualunque azione contro il venditore che lo avrà ingannato coll' uso di pesi o di misure proibite; salva però l' azione pubblica per la punizione tanto di una tale frode, quanto dell' uso istesso de' pesi e delle misure proibite.

La pena, nel caso di frode, sarà quella prescritta nell' articolo precedente.

La pena per l' uso delle misure e dei pesi probiti, sarà determinata nel libro IV del presente Codice, contenente le pene di semplice polizia.

425. Ogni edizione di scritti, di composizione musicale, di disegno, di pittura o di qualunque altra produzione, stampata o incisa interamente o in parte, contro il prescritto dalle leggi e dai regolamenti relativi alla proprietà degli autori, è una contraffazione; ed ogni contraffazione è un delitto,

426. Lo smercio di opere contraffatte, l'introduzione nel territorio italiano di opere che, dopo essere state stampate nel

Regno, vennero contraffatte in paesi esteri, è un delitto della medesima specie.

427. La pena contro il contraffattore, o contro l'introduttore, sarà la multa di cento lire almeno, e di due mila al più; e contro chi le smercerà, la multa di venticinque lire almeno e di cinquecento al più.

La confisca dell'edizione contraffatta sarà pronunciata tanto contro il contraffattore, quanto contro l'introduttore e quegli che ne fa smercio.

I rami, i torchi o le matrici degli oggetti contraffatti saranno pure confiscate.

428. Qualunque direttore, qualunque impresario di spettacoli, qualunque compagnia di attori, che avrà fatto rappresentare sul suo teatro delle opere drammatiche, contro il prescritto dalle leggi e dai regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punita con multa di cinquanta lire almeno e cinquecento al più, e con la confisca degl'introiti.

429. Nei casi contemplati nei quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische, o gl'introiti confiscati, verranno rilasciati al proprietario per indennizzarlo del danno che avrà sofferto; il rimanente della sua indennizzazione o l'intiero di essa, se non vi è stata nè vendita di oggetti confiscati, nè apprensione di introiti, sarà determinato nei modi ordinarj.

§ 6.°

Delitti degli Appaltatori.

430. Chiunque incaricato, come socio di una compagnia o individualmente, di appalti, d'imprese o aziende pubbliche per conto delle armate di terra o di mare, che, senza essere stato costretto da una forza maggiore, avrà fatto mancare il servizio di cui era incaricato, sarà punito colla reclusione, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni ed interessi, nè essere minore di cinquecento lire; salve le pene maggiori nel caso d'intelligenza col nemico.

431. Allorchè la cessazione del servizio accadrà per fatto dei commessi degli appaltatori, i commessi verranno condannati alle pene prescritte nel precedente articolo.

Gli appaltatori e loro commessi saranno condannati alle stesse pene, qualora sì gli uni che gli altri abbiano avuta parte nel crimine.

432. Se pubblici funzionarj o agenti, incaricati, o salariati dal Governo, hanno dato mano ai colpevoli per far mancare il servizio, essi verranno puniti coi lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori, nel caso d'intelligenza col nemico.

433. Quantunque il servizio non sia mancato, se, per negligenza, le consegne ed i lavori sono stati ritardati, o se vi è stata frode nella natura, quantità o qualità dei lavori o mano d'opera o delle cose somministrate, i colpevoli saranno puniti con detenzione non minore di sei mesi, nè maggiore di anni cinque, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni ed interessi, nè essere minore di lire cento.

Nei diversi casi contemplati negli articoli componenti il presente paragrafo, la procedura non potrà aver luogo, che sopra denunzia del Governo.

Sezione III.
Distruzioni, Guasti, Danni.

434. Chiunque avrà volontariamente appicciato il fuoco a degli edifizj, bastimenti, barche, magazzini, cantieri, foreste, boschi cedui o raccolte, sia sul piede, sia atterrate, sia anche che le legne si trovino ammassate o misurate, e le raccolte in cumulo o in biche, o pure a delle materie combustibili collocate in modo da comunicare il fuoco a queste cose o ad una di esse, sarà punito colla pena di morte.

435. Avrà luogo la stessa pena contro quelli che avranno distrutto, col mezzo di una mina, degli edifizj, bastimenti o barche.

436. La minaccia d'incendiare un' abitazione o qualunque altra proprietà, sarà punita colla pena prescritta per la minaccia d'assassinio, e secondo le distinzioni stabilite negli articoli 305, 306 e 307.

437. Chiunque avrà volontariamente distrutto o demolito, con qualsisia mezzo, in tutto o in parte degli edificj, ponti, dighe, o argini, od altre costruzioni che egli sapeva appartenere ad altrui, sarà punito colla reclusione e con multa che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni ed indennizzazioni, nè essere minore di cento lire.

Se ne derivarono omicidio o ferite, il colpevole sarà, nel primo caso, punito, colla morte, e nel secondo, colla pena dei lavori forzati a tempo.

438. Chiunque, con vie di fatto, si sarà opposto alla costruzione di lavori autorizzati dal Governo, sarà punito con detenzione da tre mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni ed interessi, nè essere minore di lire sedici.

I provocatori subiranno il *maximum* della pena.

439. Chi avrà volontariamente abbruciato o distrutto, in qualsiasi modo, dei registri, delle minute o degli atti originali della

autorità pubblica, dei documenti, biglietti lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, contenenti od operanti obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti sono atti dell'autorità pubblica, o effetti di commercio o di banca, la pena sarà della reclusione.

Se si tratta di qualunque altro documento, il colpevole sarà punito con detenzione da due a cinque anni, e con multa da cento a trecento lire.

440. Ogni saccheggio, ogni guasto di derrate o mercanzie, effetti, proprietà mobiliari, commesso con unione di persone o banda ed a forza aperta, sarà punito coi lavori forzati a tempo; ciascuno dei colpevoli sarà inoltre condannato ad una multa da duecento a cinque mila lire.

441. Quelli però, che proveranno di essere stati tratti con provocazioni o sollecitazioni a prender parte in tali violenze, potranno essere puniti soltanto colla reclusione.

442. Se le derrate saccheggiate o distrutte consistono in grani, granaglie o farine, sostanze farinacee, pane, vino od altra bevanda, la pena che subiranno i capi, istigatori o provocatori soltanto, sarà il *maximum* dei lavori forzati a tempo, e quella della multa stabilita nell'articolo 440.

443. Chiunque, mediante un liquore corrosivo o con qualunque altro mezzo, avrà volontariamente alterato delle mercanzie o materie inservienti a fabbricazione, sarà punito con detenzione da un mese a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni ed interessi, nè essere minore di lire sedici.

Se il delitto è stato commesso da un operajo della fabbrica, o da un commesso della casa di commercio, la detenzione sarà da due a cinque anni, salva la multa sovra prescritta.

444. Chiunque avrà devastato delle ricolte sul piede, o delle piante cresciute naturalmente o fatte crescere coll'arte, verrà punito con detenzione non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

I colpevoli potranno, inoltre, essere assoggettati, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell' alta polizia per cinque anni almeno e dieci anni al più.

445. Chiunque avrà atterrato uno o più alberi che sapeva appartenere ad altrui, verrà punito con detenzione che non sarà minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi, in ragione di ciascun albero, senza che la totalità della pena possa oltrepassare gli anni cinque.

446. Avranno luogo le stesse pene in ragione di ciascun albero mutilato, tagliato o scorzato in modo da farlo perire.

447. Se sono stati distrutti uno o più innesti, la detenzione sarà da sei giorni a due mesi, in ragione di ciascun innesto, senza che la totalità della pena possa eccedere i due anni.

448. Il *minimum* della pena sarà di venti giorni nei casi contemplati negli articoli 444, 445 e 446, e di dieci giorni nei casi contemplati nell' articolo 447, se gli alberi erano piantati sulle piazze, strade, sentieri, strade o vie pubbliche, vicinali o traversali.

449. Chiunque avrà tagliato dei grani o dei foraggi che sapeva essere di altrui pertinenza, sarà punito con detenzione non minore di sei giorni, nè maggiore di due mesi.

450. La detenzione sarà di venti giorni almeno, e di quattro mesi al più, se i grani sono stati tagliati in erba.

Nei casi contemplati nel presente articolo, e ne' sei precedenti, se il fatto è stato commesso in odio di un pubblico funzionario, e per ragione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena stabilita nell' articolo al quale il caso sarà riferibile.

Lo stesso avrà luogo, sebbene non vi concorra questa circostanza, se il fatto è stato commesso di notte.

451. Ogni rottura, ogni distruzione di istrumenti d' agricoltura, di parchi di

bestiami, di capanne di custodi, sarà punita con detenzione non minore di un mese, nè maggiore di un anno.

452. Chiunque avrà avvelenato dei cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, dei bestiami a corno, delle pecore, capre o porci, o dei pesci negli stagni, vivaj o serbatoj, sarà punito con detenzione da un anno a cinque, e con multa da sedici a trecento lire; i colpevoli potranno essere assoggettati, colla decisione o sentenza, alla sorveglianza dell' alta polizia, per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

453. Coloro che, senza necessità, avranno ucciso uno degli animali mentovati nel precedente articolo, saranno puniti come segue:

Se il delitto è stato commesso nei fabbricati, recinti e dipendenze, o sui fondi dei quali il padrone dell' animale ucciso fosse proprietario, locatario, colono od affittuario, la pena sarà della detenzione da due a sei mesi.

Se è stato commesso in luoghi dei quali il colpevole fosse proprietario, locatario, colono od affittuario, la detenzione sarà di sei giorni ad un mese.

Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la detenzione sarà da quindici giorni a sei settimane.

Nel caso di violazione di recinto, sarà pronunziato il *maximum* della pena.

454. Chiunque avrà, senza necessità, ucciso un animale domestico in un luogo del quale è proprietario, locatario, colono od affittuario quello a cui appartiene l' animale, sarà punito con detenzione non minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi.

Se v' è stata violazione di ricinto, verrà pronunziato il *maximum* della pena.

455. Nei casi contemplati negli articoli 444 e seguenti sino al precedente articolo inclusivamente, sarà pronunziata una multa che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni, e dei danni ed interessi, nè essere minore di sedici lire.

456. Chiunque avrà colmato in tutto o in parte dei fossi, distrutto dei recinti, di qualunque materiale siano fatti, tagliate o strappate delle siepi verdi o secche; chiunque avrà spostati o soppressi dei termini, o degli alberi per segno delle tagliate nei boschi, o altri alberi piantati o riconosciuti per istabilire i confini fra i diversi poderi, sarà punito con detenzione che non potrà essere minore di un mese, nè eccedere un anno, e con multa eguale al quarto delle restituzioni, e dei danni ed interessi, che non potrà mai essere minore di lire cinquanta.

457. Saranno puniti con multa che non potrà oltrepassare il quarto delle restituzioni, e dei danni ed interessi, nè essere minore di cinquanta lire, i proprietarj od affittuarj, o qualunque altra persona avente l' uso di mulini, opificj o stagni, la quale, mediante l'elevazione del proprio scaricatojo al di sopra dell'altezza determinata dall' autorità competente, avrà inondate le strade o le altrui proprietà.

Se dal fatto n' è risultato qualche guasto, la pena sarà, oltre la multa, la detenzione da sei giorni ad un mese.

458. L'incendio delle altrui proprietà mobiliari od immobiliari, cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazioni, o per non aver tenuti puliti i forni, cammini, le fornaci, case o botteghe annesse, o mediante fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di cento metri dalle case, edificj, foreste, brughiere, boschi, orti, piantagioni, siepi, cataste, mucchi di grani, paglie, fieni, foraggi, o da qualunque altro deposito di materie combustibili, o per mezzo di fuochi o lumi accesi portati e lasciati senza l'opportuna precauzione, o per mezzo di fuochi di artificio accesi o tirati con negligenza o imprudenza, sarà punito con multa di cinquanta lire almeno e di cinquecento al più.

459. Ogni detentore o guardiano di animali o di bestiami sospettati d'essere infetti da malattia contagiosa, che non avrà immediatamente avvertito il podestà o sindaco del comune in cui si trovano, e che, anche prima che il podestà o sindaco abbiano risposto all'avviso datogli, non gli avrà tenuti chiusi, sarà punito con detenzione da sei giorni a due mesi, e con multa da sedici a duecento lire.

460. Saranno egualmente puniti con detenzione da due a sei mesi, e con multa da cento a cinquecento lire coloro che, ad onta delle proibizioni dell' autorità amministrativa, avranno lasciato comunicare con altri i loro animali o bestiami infetti.

461. Se, dalla comunicazione indicata nel precedente articolo, sia derivato contagio tra gli altri animali, quelli che avranno contravvenuto alle proibizioni dell' autorità amministrativa, verranno puniti con detenzione da due anni a cinque, e con multa da cento a mille lire; salvo il prescritto dalle leggi e dai regolamenti relativi all'epizoozia, e l'applicazione delle pene ivi stabilite.

462. Se i delitti di polizia correzionale, dei quali si è parlato nel precedente articolo, sono stati commessi da guardie campestri o de' boschi, o da uffiziali di polizia, sotto

qualunque siasi titolo, la pena della detenzione oltrepasserà di un mese almeno, o al più di un terzo il *maximum* della pena maggiore che verrebbe applicata ad ogni altro colpevole del medesimo delitto.

Disposizione generale.

463. In tutt'i casi nei quali la pena di detenzione è prescritta nel presente Codice, se il danno arrecato non ecceda le lire venticinque, e se le circostanze sembrino attenuanti, i tribunali sono autorizzati a ridurre la detenzione anche a meno di sei giorni, e la multa anche a meno di sedici lire. Potranno parimente pronunciare separatamente l'una o l'altra di queste pene, purchè essa non sia mai minore delle pene di semplice polizia.

FINE DEL LIBRO III.

LIBRO IV.

CONTRAVVENZIONI E PENE DI POLIZIA.

CAPO PRIMO.

DELLE PENE.

464. Le pene di polizia sono
La detenzione,
La multa,
E la confisca di certi oggetti appresi.

465. La detenzione, per contravvenzione di polizia, non potrà essere minore di un giorno nè maggiore di cinque, secondo le classi, distinzioni, e casi specificati in appresso.

I giorni di detenzione, sono giorni interi di ventiquattr' ore.

466. Le multe per contravvenzioni potranno essere pronunziate da una lira fino a quindici lire inclusivamente, secondo le distinzioni e classi specificate in appresso, e saranno applicate a profitto del comune in cui la contravvenzione sarà stata commessa.

467. Ha luogo l'arresto personale pel pagamento della multa.

Nonostante il condannato non potrà, per tal oggetto, essere detenuto più di quindici giorni, se giustifica la di lui insolvibilità.

468. Ove non sianvi beni bastanti, le restituzioni ed i risarcimenti dovuti alla parte lesa sono preferiti alla multa.

469. Avrà luogo l' arresto personale per le restituzioni, indennizzazioni e spese; ed il condannato rimarrà detenuto fino all'intiero pagamento; nulladimeno se queste condanne saranno pronunziate a favore dello Stato, i condannati potranno prevalersi del beneficio accordato nell'articolo 467, nel caso di insolvibilità contemplato nello stesso articolo.

470. I tribunali di polizia potranno pure, nel caso determinato dalla legge, pronunziare la confisca sia delle cose apprese in contravvenzione, sia delle cose provenienti dalla contravvenzione, sia delle materie o degl'istromenti che servirono od erano destinati a commetterla.

CAPO II.

CONTRAVVENZIONI E PENE.

SEZIONE PRIMA.

Prima classe.

471. Saranno puniti con multa da una lira fino a cinque lire inclusivamente,

1.° Coloro che avranno trascurato di mantenere in buon stato, riparare o nettare i forni, cammini od officine nelle quali si fa uso di fuoco;

2.° Coloro che avranno contravvenuto alla proibizione di tirare, in certi luoghi, dei fuochi d' artifizio;

3.° I locandieri ed altri che, essendo obbligati ad illuminare, lo avranno trascurato; quelli che avranno ommesso di nettare le strade o i passaggi, nei comuni dove questa cura è a carico degli abitanti;

4.° Coloro che avranno imbarazzata la strada pubblica deponendovi o lasciandovi, senza necessità, dei materiali o delle cose qualunque che impediscono o diminuiscono la libertà o la sicurezza del passaggio; quelli che, in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti, avranno trascurato di

porre un lume sopra i materiali da essi ammassati sulla strada, o sugli scavi da essi fatti nelle strade e piazze;

5.° Coloro che avranno trascurato o ricusato di eseguire i regolamenti o decreti relativi alla polizia delle strade, o di ubbidire all'intimazione emanata dall'autorità amministrativa, di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruina;

6.° Coloro che avranno gettato od esposto avanti le loro case delle cose atte a pregiudicare con la loro caduta o colle loro esalazioni insalubri;

7.° Coloro che avranno lasciato nelle strade, sentieri, piazze, luoghi pubblici o nei campi, dei vomeri, pali di ferro, delle stanghe, mazze o degli altri ordigni o istrumenti od armi di cui possano abusare i ladri od altri malfattori;

8.° Coloro che avranno trascurato di distruggere i bruchi nei campi o giardini dove questa cura è prescritta dalle leggi o dai regolamenti;

9.° Coloro che, senza verun' altra circostanza contemplata dalle leggi, avranno colto o mangiato anche sul luogo, dei frutti appartenenti ad altrui;

10.° Coloro che, senza verun' altra circostanza, avranno spigolato, rastrellato o sgrappolato nei campi non per anche intieramente spogliati e sgombrati delle

raccolte, prima del sorgere o dopo il tramontare del sole;

11.° Coloro che, senza essere stati provocati, avranno proferito delle ingiurie contro qualcuno, diverse da quelle contemplate nell' articolo 367, fino all' articolo 368 inclusivamente;

12.° Coloro che imprudentemente avranno gettato delle immondizie addosso a qualche persona;

13.° Coloro che, non essendo nè proprietarj, nè usufruttuarj, nè locatarj, nè affittuarj, nè godendo un fondo od un diritto di passaggio, o che non essendo agenti nè incaricati di alcuna di queste persone, saranno entrati e avranno passato sopra questo fondo o sopra una parte del medesimo, se è coltivato e seminato;

14.° Coloro che avranno lasciato passare i loro bestiami o le loro bestie da tiro, da carico o da cavalcatura pel fondo altrui, prima che sieno levate le raccolte.

472. Saranno, inoltre, confiscati i pezzi di fuochi d' artificio appresi nel caso del § 2.° dell'articolo 471, i vomeri, gl'istromenti e le armi mentovate nel settimo numero dello stesso articolo.

473. La pena di detenzione, per tre giorni al più, potrà in oltre essere pronunziata, secondo le circostanze, contro

quelli che avranno tirato dei fuochi d'artifizio, contro quelli che avranno spigolato, rastrellato o sgrappolato in contravvenzione al numero 10.° dell' articolo 471.

474. La pena di detenzione contro tutte le persone menzionate nell' articolo 471, avrà sempre luogo, per tre giorni al più, nel caso di recidiva.

Sezione II.

Seconda classe.

475. Saranno puniti con multa da sei lire fino a dieci lire inclusivamente,

1.° Quelli che avranno contravvenuto ai bandi sulle vendemmie, o ad altri bandi autorizzati dai regolamenti;

2.° I locandieri, osti, albergatori o locatori di case ammobigliate, che avranno trascurato d' inscrivere di seguito, e senza alcuno spazio in bianco, sopra un registro tenuto regolarmente, il nome e cognome, le qualità e il domicilio abituale, le date di arrivo e partenza di qualunque persona che avesse dormito o passata una notte nelle loro case; quelli tra loro che avessero mancato di presentare un tal registro nelle epoche determinate dai regolamenti, o quando ne fossero stati richiesti, ai podestà, sindaci, uffiziali e commissarj di polizia, o ai cittadini a ciò delegati;

salvi i casi di risponsabilità indicati nell'art. 73 del presente Codice, relativamente ai crimini o ai delitti di coloro che, avendo alloggiato o soggiornato presso di essi, non fossero stati regolarmente inscritti;

3.° I barocciaj, carrettieri e conduttori di vetture qualunque o di bestie da soma, che avessero contravvenuto ai regolamenti in forza dei quali sono obbligati a tenersi costantemente vicini ai loro cavalli, bestie da tiro o da soma, ed alle loro vetture, ed in istato di guidarli e condurli, ad occupare un solo lato delle strade, sentieri o pubbliche vie; a ritirarsi o raccogliersi al venire di qualunque altra vettura, ed a lasciare in libertà, al loro approssimarsi, almeno la metà delle vie, argini, strade e sentieri;

4.° Coloro che avranno fatto o lasciato correre dei cavalli, delle bestie da tiro, da soma o da cavalcatura, nell'interno di un luogo abitato, o avranno trasgredito i regolamenti sul carico, sulla rapidità o cattiva direzione delle vetture;

5.° Coloro che avranno stabilito o tenuto nelle strade, sentieri, piazze o pubblici luoghi, dei giuochi di lotteria od altri giuochi d'azzardo;

6.° Coloro che avranno venduto o smerciato delle bevande adulterate, salve le pene maggiori che saranno pronunciate

dai tribunali correzionali, nei casi in cui le medesime contenessero misture pregiudicevoli alla salute;

7.° Coloro che avessero lasciato vagare dei pazzi o dei furiosi posti sotto la loro custodia, o degli animali malefici o feroci; quelli che avranno aizzati o non ritenuti i loro cani, allorchè assalgono od inseguono i passaggieri, quand'anche non ne fosse risultato alcun male o danno;

8.° Coloro che avranno gettato delle pietre od altri corpi duri, o delle immondizie contro le case, edificj o recinti altrui, o nei giardini e luoghi chiusi, e quelli ancora che avessero gettato volontariamente dei corpi duri o delle immondizie addosso a qualcuno;

9.° Coloro che, non essendo proprietarj, usufruttuarj, nè godendo un fondo od un diritto di passaggio, vi sono entrati e vi hanno passato in tempo in cui questo fondo era carico di grani in ispighe, di uve od altri frutti maturi o vicini alla maturità;

10.° Coloro che avessero fatto o lasciato passare dei bestiami, delle bestie da tiro, da soma o da cavalcatura per l'altrui fondo seminato o carico di una ricolta, in qualunque siasi stagione, o per un bosco ceduo di altrui proprietà;

11.° Coloro che avessero ricusato di ricevere le specie e monete nazionali, non

false nè alterate, pel valore per cui sono in corso;

12.° Coloro che, potendolo, avranno trascurato o ricusato di fare i lavori, il servizio o di prestare i soccorsi di cui saranno stati richiesti nelle circostanze di accidenti, tumulti, naufragj, inondazione, incendio od altre calamità, come pure nel caso di brigandaggio, saccheggi, flagrante delitto, clamore pubblico o di esecuzione giudiziaria;

13.° Le persone designate negli articoli 284 e 288 del presente Codice.

476. Potrà, secondo le circostanze, essere pronunciata, oltre la multa stabilita nell' articolo precedente, la detenzione non maggiore di giorni tre contro i barocciaj, carrettieri, vetturali e conduttori in contravvenzione; contro quelli che avranno trasgredita la legge sulla rapidità, cattiva direzione o sul carico delle vetture o degli animali; contro i venditori e quelli che smerciano bevande adulterate; contro quelli che avessero gettato dei corpi duri o delle immondizie.

477. Saranno apprese e confiscate,

1.° Le tavole, gl'istromenti, apparecchj dei giuochi o delle lotterie stabilite nelle strade, sentieri e pubbliche vie, non meno che i denari esposti al giuoco, i fondi, le derrate, gli oggetti o lotti

proposti ai giuocatori, nel caso dell' articolo 476;

2.° Le bevande adulterate appartenenti a chi le vende o a chi ne fa smercio: queste bevande saranno gettate via;

3.° Gli scritti o stampe incise contrarie ai buoni costumi; questi oggetti saranno distrutti.

478. Nel caso di recidiva, sarà sempre pronunciata la pena di detenzione, non maggiore di cinque giorni, contro tutte le persone mentovate nell' articolo 475.

Sezione III.

Terza classe.

479. Saranno puniti con multa da undici a quindici lire inclusivamente,

1.° Quelli che, fuori dei casi contemplati nell' articolo 434 fino all' articolo 462 inclusivamente, avranno volontariamente recato del danno alle altrui proprietà mobigliari;

2.° Quelli che avranno cagionato morte o ferite ad animali o bestiami ad altri appartenenti, coll' aver lasciato vagare dei pazzi o furiosi, o degli animali malefici o feroci, o colla rapidità, cattiva direzione, o col carico eccessivo delle vetture, cavalli, bestie da tiro, da soma o da cavalcatura;

3.° Quelli che avranno cagionato gli stessi danni maneggiando od usando delle armi senza precauzione o con inavvertenza, o scagliando dei sassi od altri corpi duri;

4.° Quelli a cui saranno imputabili gli stessi accidenti per la vetustà, il guasto, la mancanza di riparazioni o di manutenzione delle case o degli edificj, o per l'ingombro o lo scavo di materie, o simili altre opere, nelle vie, sentieri, piazze o pubbliche strade, o presso tali luoghi, senza le precauzioni o segnali prescritti o che sono in uso;

5.° Quelli che terranno dei falsi pesi o delle false misure nei loro magazzini, botteghe, opificj o case di commercio o nei luoghi di pubblica vendita, nelle fiere o mercati; salve le pene che verranno pronunciate dai tribunali correzionali contro coloro che avessero fatto uso di falsi pesi o di false misure;

6.° Qelli che si serviranno di pesi e di misure diverse da quelle stabilite dalle leggi vigenti;

7.° Quelli che fanno il mestiere di indovinare e pronosticare o di spiegare sogni;

8.° Gli autori o complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni, che turbano la tranquillità degli abitanti.

480. Potranno, secondo le circostanze, essere condannati a detenzione non maggiore di cinque giorni;

1°. Coloro che avranno cagionato morte o ferite ad animali o bestie appartenenti ad altrui, nei casi contemplati nel n.° 3 del precedente articolo;

2.° I detentori di falsi pesi e di false misure;

3.° Coloro che adoperano dei pesi o delle misure differenti da quelle stabilite dalla legge vegliante;

4.° Gl' interpreti di sogni;

5.° Gli autori o complici di strepiti o rumori ingiuriosi o notturni.

481. Saranno, inoltre, appresi e confiscati, 1.° i falsi pesi, le false misure, come pure i pesi e le misure differenti da quelle che la legge ha stabilito; 2.° gli istrumenti, utensili ed abbigliamenti inservienti o destinati all' esercizio del mestiere d' indovino, pronosticatore od interprete di sogni.

482. Nel caso di recidiva avrà sempre luogo la pena di detenzione per cinque giorni contro le persone e nei casi menzionati nell' articolo 479.

Disposizione comune alle tre precedenti sezioni.

483. Vi è recidiva in tutti i casi contemplati nel presente libro, allorchè non siano trascorsi dodici mesi da che il contravventore venne la prima volta condannato per contravvenzione di polizia commessa nel circondario del medesimo tribunale.

Certificato conforme,
Il G. G. Ministro della Giustizia,
LUOSI.

INDICE

DEL CODICE

DEI DELITTI E DELLE PENE.

Disposizioni preliminari . . . . . . pag. 7

LIBRO PRIMO.

Delle Pene in materia criminale e correzionale, e dei loro effetti . . . . . . » 9

CAPO PRIMO.

Delle Pene in materia criminale . . . . » 10

CAPO II.

Delle Pene in materia correzionale . . . » 16

CAPO III.

Delle Pene e delle altre Condanne che possono essere pronunciate per crimini e delitti . » 18

CAPO IV.

Delle Pene per la recidiva in crimini e delitti . . . . » 21

LIBRO II.

Delle Persone punibili, scusabili, o responsabili per crimini o per delitti . . . pag. 23
Capo unico . . . . „ ivi

LIBRO III.

Dei Crimini, dei Delitti e delle loro pene „ 28

TITOLO PRIMO.

Dei Crimini e dei Delitti contro la cosa pubblica . . . . „ ivi

Capo primo.

Dei Crimini e Delitti contro la sicurezza dello Stato . . . . „ ivi

Sezione prima.

Dei Crimini e Delitti contro la sicurezza esterna dello Stato . . . . „ ivi

Sezione II.

Dei Crimini contro la sicurezza interna dello Stato . . . . „ 32
§ 1.° *Degli Attentati, e delle Cospirazioni dirette contro il Re, e la sua famiglia* . „ ivi
§ 2.° *Dei Crimini tendenti a turbare lo Stato colla guerra civile, coll'uso illegale della forza armata, colla devastazione e col saccheggio pubblico* . . . . „ 33

Disposizione comune ai due paragrafi della presente Sezione . . . . pag. 37

Sezione III.

Della rivelazione e della non-rivelazione di crimini che compromettono la sicurezza interna od esterna dello Stato . . . . » 38

Capo II.

Dei Crimini e Delitti contro le Costituzioni del Regno . . . . » 40

Sezione prima.

Crimini e Delitti relativi all' esercizio dei diritti civici . . . . » ivi

Sezione II.

Attentati alla Libertà . . . . » 41

Sezione III.

Coalizioni di Funzionarj . . . . » 45

Sezione IV.

Usurpazioni di potere delle autorità amministrative e giudiziarie . . . . » 46

Capo III.

Crimini e Delitti contro la pace pubblica » 49

Sezione prima.

Del Falso . . . . » ivi
§ 1.° *Falsa moneta* . . . . » ivi

§ 2.° *Contraffazione di Sigilli dello Stato, di Biglietti di banca, di Effetti pubblici, e di Punzoni, Bolli e Marchi* . . . pag. 51
§ 3.° *Del Falso nelle scritture pubbliche od autentiche, e di commercio o di banca* „ 53
§ 4.° *Del Falso nella scrittura privata* . „ 55
§ 5.° *Del Falso commesso nei passaporti, Fogli di via e Certificati* . . . . . „ ivi
Disposizioni comuni . . . . „ 58

SEZIONE II.

Della Prevaricazione e dei Crimini e Delitti commessi da Funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro funzioni . . . . . . „ 59
§ 1.° *Delle Sottrazioni commesse da Depositarj pubblici* . . . . „ 60
§ 2.° *Delle Concussioni commesse da pubblici Funzionarj* . . . . „ 62
§ 3.° *Dei delitti di Funzionarj che si saranno immischiati in Negozj o Traffici incompatibili colla loro qualità* . . . . . . „ 63
§ 4.° *Della Corruzione di pubblici Funzionarj* . . . . „ 64
§ 5.° *Degli Abusi di Autorità* . . . . „ 66

Prima classe.

Degli Abusi di Autorità contro i privati . „ ivi

Seconda classe.

Degli Abusi di Autorità contro la cosa pubblica . . . . „ 68
§ 6.° *Di alcuni Delitti relativi alla conservazione degli Atti dello stato civile* . „ 69

§ 7.° *Dell' Esercizio dell' Autorità pubblica illegalmente anticipato o protratto* . pag. 70
Disposizione particolare . . . . » 71

SEZIONE III.

Delle turbolenze recate all' ordine pubblico da Ministri di Culto nell' esercizio del loro Ministero . . . . » 72
§ 1.° *Delle Contravvenzioni atte a compromettere lo Stato civile delle Persone* . » ivi
§ 2.° *Delle Critiche, Censure o Provocazioni dirette contro l' Autorità pubblica in un discorso pastorale pubblicamente pronunciato* . . . . » 73
§ 3.° *Delle Critiche, Censure o Provocazioni dirette contro l' Autorità pubblica in uno scritto pastorale* . . . . » 74
§ 4.° *Della Corrispondenza di Ministri di Culto con corti o potenze estere sopra materie di religione* . . . . » 75

SEZIONE IV.

Resistenza, Disobbedienza ed altre Mancanze verso la pubblica Autorità . . . . . . » 76
§ 1.° *Ribellione* . . . . » ivi
§ 2.° *Oltraggi e violenze contro i Depositarj dell' autorità e della forza pubblica* . » 79
§ 3.° *Rifiuto di servizio legalmente dovuto* » 82
§ 4.° *Fuga di detenuti, Occultazione di rei* » 83
§ 5.° *Rottura di sigilli e Trafugamento di documenti nei Depositi pubblici* . . . » 87
§ 6.° *Guasti di monumenti* . . . . . » 89
§ 7.° *Usurpazioni di titoli o di funzioni* » ivi
§ 8.° *Ostacoli posti al libero esercizio di un Culto* . . . . » 90

SEZIONE V.

Associazione di malfattori, Vagabondaggio e Mendicita . . . . pag. 91
§ 1.° *Associazione di malfattori* . . . . » ivi
§ 2.° *Vagabondaggio* . . . . » 92
§ 3.° *Mendicità* . . . . » 93
Disposizioni comuni ai Vagabondi e Mendicanti . . . . » 94

SEZIONE VI.

Delitti commessi per mezzo di Scritti, Immagini od Incisioni distribuite senza il nome dell'Autore Stampatore od Incisore » 96
Disposizione particolare. . . . . » 98

SEZIONE VII.

Delle Associazioni od Unioni illecite . . » ivi

TITOLO II.

Crimini e Delitti contro i privati . . . » 100

CAPO PRIMO.

Crimini e Delitti contro le Persone . . » ivi

SEZIONE PRIMA.

Omicidio volontario ed altri Crimini capitali e Minacce di attentati contro le persone » ivi
§ 1.° *Omicidio volontario, Assassinio, Parricidio, Infanticidio, Veneficio* . . . » ivi
§ 2.° *Minacce* . . . . » 102

SEZIONE II.

Ferite e Percosse volontarie non qualificate, Omicidio volontario, ed altri Crimini e Delitti volontarj . . . . » pag. 103

SEZIONE III.

Omicidio, Ferite e Percosse involontarie, Crimini e Delitti scusabili, e Casi in cui non potranno essere scusati; Omicidio, Ferite e Percosse che non sono nè crimini nè delitti . . . . » 107
§ 1.° *Omicidio, Ferite, e Percosse involontarie* . . . . » ivi
§ 2.° *Crimini e Delitti scusabili, e Casi in cui non possono essere scusati* . . . . . » ivi
§ 3.° *Omicidio, Ferite e Percosse non qualificate crimini nè delitti* . . . . » 109

SEZIONE IV.

Attentati ai Costumi . . . . » 110

SEZIONE V.

Arresti illegali e Sequestri di persone . » 113

SEZIONE VI.

Crimini e Delitti tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato civile di un Infante o a compromettere la sua esistenza. — Ratto di minori. — Violazione delle leggi sulle Inumazioni . . . . » 114
§ 1.° *Crimini e Delitti verso l'Infante* . . » ivi
§ 2.° *Ratto di minori* . . . . » 117
§ 3.° *Violazione delle leggi sulle Inumazioni* . . . . » 118

Sezione VII.

Falsa testimonianza, Calunnia, Ingiurie, Rivelazione di segreti . . . . . pag. 119
§ 1.° *Falsa testimonianza* . . . . » ivi
§ 2° *Calunnie, Ingiurie, Rivelazione di secreti* . . . . » 121

Capo II.

Crimini e Delitti contro le Proprietà . . » 124

Sezione prima.

Furti . . . . » ivi

Sezione II.

Bancarotta, Truffa ed altre specie di Frode » 132
§ 1.° *Bancarotta e Truffa* . . . . » ivi
§ 2.° *Abuso di confidenza* . . . . » 134
§ 3.° *Contravvenzioni ai Regolamenti sulle case di giuoco, sulle lotterie e sulle case di prestito con pegno* . . . . » 136
§ 4.° *Impedimenti frapposti alla libertà degli Incanti* . . . . » 137
§ 5.° *Violazione dei Regolamenti relativi alle manifatture, al commercio ed alle arti* » 138
§ 6.° *Delitti degli Appaltatori* . . . . . » 144

Sezione III.

Distruzioni, Guasti, Danni . . . . . . » 145
Disposizione generale . . . . » 154

LIBRO IV.

Contravvenzioni e pene di polizia . . pag. 155

Capo primo.

Delle pene . . . . » ivi

Capo II.

Contravvenzioni e Pene . . . . » 157

Sezione prima.

Prima classe . . . . » ivi

Sezione II.

Seconda classe . . . . » 160

Sezione III.

Terza classe . . . . » 164

Disposizione comune alle tre precedenti sezioni . . . . » 167

CODICE
DEI DELITTI
E
DELLE PENE
PEL REGNO
D'ITALIA
Istit. di Diritto Pubblic
dell' Università di Padov
LEGISLAZ
Penale
ITALIANA
B. 2